



3003 Berna, 6 gennaio 2023

Campo di aviazione di Lodrino

Cambiamento d'uso dell'ex aerodromo militare di Lodrino in aerodromo civile

La presente decisione comprende:

- l'autorizzazione d'esercizio;
 - l'approvazione del regolamento d'esercizio;
 - l'approvazione dei piani per:
 - la conversione a scopi civili di costruzioni e impianti militari esistenti;
 - l'ampliamento dell'infrastruttura logistica della Heli-TV;
 - la realizzazione di due edifici di servizio provvisori.
 - l'approvazione del concetto di compensazione ecologica;
 - la definizione delle immissioni foniche consentite.
-

A. Fatti

1. Domanda

1.1 Presentazione della domanda

Con lettera del 1° marzo 2021 il Comune di Riviera (di seguito: il richiedente), in qualità di futuro esercente del campo di aviazione di Lodrino ha presentato all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) una domanda per il cambiamento d'uso dell'aerodromo militare di Lodrino in un campo di aviazione civile, per l'ampliamento dell'infrastruttura logistica della Heli-Tv SA e per la costruzione di due edifici di servizio provvisori.

1.2 Descrizione dei progetti

L'ex campo di aviazione militare di Lodrino viene convertito in un campo di aviazione civile e riunito con l'aerodromo civile destinato all'esercizio di elicotteri, dando vita ad un unico campo di aviazione civile per aerei ed elicotteri. Il cambiamento d'uso dell'ex campo di aviazione militare in un campo di aviazione civile richiede il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio, l'approvazione di un nuovo regolamento d'esercizio e la conversione delle costruzioni e degli impianti esistenti tramite un'approvazione dei piani. Unitamente a detta conversione si procede alla determinazione dell'inquinamento fonico ammesso e alla fissazione delle misure di compensazione ecologica da realizzare.

Sono, inoltre, previste la realizzazione di un nuovo hangar della Heli-TV SA (comparto ovest) e la costruzione di alcune edificazioni di servizio provvisorie, da impiegare per la durata massima di due anni, sull'area di proprietà del Comune di Riviera (comparto est).

1.3 Motivazione dei progetti

A Lodrino vi sono attualmente due impianti aeronautici: un ex aerodromo militare utilizzato dal 2006 come aerodromo aziendale dalla RUAG, e un campo di aviazione civile riservato all'esercizio di elicotteri, operativo dal 1993. Nel 2020 il Comune di Riviera ha ottenuto in diritto di superficie i fondi necessari all'esercizio dell'aerodromo dal Dipartimento federale della difesa, della protezione civile e dello sport (DDPS). Il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), scheda di coordinamento del campo di aviazione di Lodrino del 20 novembre 2013, prevede la riunione in un unico impianto dell'ex aerodromo militare e dell'attuale eliporto civile mediante una procedura di cambiamento d'uso secondo le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0).

Il nuovo hangar della Heli-TV SA sarà utilizzato per il deposito di elicotteri.

La realizzazione di due edifici provvisori risponde a esigenze immediate di spazi per uffici da assegnare a ditte già attive nel perimetro aeroportuale.

1.4 *Contenuto della domanda*

La domanda contiene i seguenti documenti:

- Lettera di domanda del Municipio di Riviera, 1° marzo 2021;
- Domanda di cambiamento d'uso, dicembre 2020;
- Richiesta di autorizzazione per la gestione dell'aerodromo civile di Lodrino, di cambiamento d'uso da militare a civile delle infrastrutture DDPS e RUAG Real Estate AG, di ampliamento dell'infrastruttura della Heli-TV SA e di alcune edificazioni di servizio, dicembre 2020;
- Rapporto esplicativo del cambiamento d'uso da militare a civile delle infrastrutture DDPS e RUAG Real Estate AG, dell'ampliamento della Heli-TV SA e di alcune edificazioni di servizio, dicembre 2020;
- Rapporto esplicativo per la gestione del nuovo aerodromo civile, dicembre 2020;
- Regolamento d'esercizio, dicembre 2020;
- Matrice di rilevanza, dicembre 2020;
- Valutazione dell'impatto fonico, EcoControl SA, marzo 2012;
- Piano con le curve di rumore, EcoControl SA, scala 1:5'000, 2 dicembre 2011;
- Calcolo emissioni gassose in atmosfera, EcoControl SA, giugno 2020;
- Armasuisse Immobili, Aeroporto Lodrino, Interventi PGS, Relazione tecnica, Progetto definitivo, Sciarini SA, non datato;
- Aeroporto Lodrino, Interventi urgenti PGS, Piano generale, Sciarini SA, 1:2'000, 20 settembre 2013;
- Schede degli edifici oggetto della domanda di cambiamento d'uso, dicembre 2020;
- Area aeroportuale, Rilievo delle edificazioni, scala 1:2'000, dicembre 2020;
- Area aeroportuale, Rilievo edifici e infrastrutture oggetto della domanda di cambiamento d'uso, scala 1:2'000, dicembre 2020;
- Estratto del catasto dei siti inquinati, sito inquinato n° 705a19, fondo n° 3151 RFD Riviera-Lodrino, 20 aprile 2020;
- Estratto del catasto dei siti inquinati, sito inquinato n° 705a30, fondo n° 3473 RFD Riviera-Lodrino, 20 aprile 2020;
- Lettera dell'ufficio dell'ispettorato del lavoro della Repubblica e Cantone Ticino concernente la visita del 30 aprile 2020 all'aeroporto di Lodrino, 18 maggio 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Bunker 3, mappale 3474, subalterno 3474B, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Bunker 4, mappale 3474, subalterno 3474A, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Edificio della mensa aziendale della RUAG, mappale 3473, subalterni 3473H e 3473I, 5 giugno 2020;

- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Hangar 1 – Officina e tettoia di deposito, mappale 3473, subalterni 3473F e 3473G, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Capannone con i laboratori della RUAG, mappale 3473, subalterno 3473E, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Stabile con ufficio della sicurezza, locale riscaldamento e spogliatoi, mappale 3473, subalterno 3473C, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Officina e uffici RUAG, mappale 3473, subalterni 3473A e 3473B, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Hangar comunale, mappale 3151, subalterno 3151C, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Magazzini comunali, mappale 3151, subalterni 3151A e 3151B, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Hangar 4, mappale 197, subalterno 197M, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Centro d'istruzione con sala riunioni, mappale 197, subalterno 197H, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Edificio di deposito e rimessa, mappale 197, subalterni 197F e 197G, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Edificio ex torre di controllo, mappale 197, subalterno 197D, 5 giugno 2020;
- Area aeroportuale, Segnaletica orizzontale, scala 1:2'000, 9 dicembre 2020;
- Area aeroportuale, Segnaletica orizzontale, scala 1:1'000, 9 dicembre 2020;
- Formulario "Domanda di costruzione" per il nuovo capannone per deposito elicotteri, Heli-TV SA, 19 maggio 2017;
- Modulo "Caratteristiche dell'edificio", non datato;
- Carta geografica, scala 1:25'000, 28 aprile 2017;
- Estratto del registro fondiario, Riviera (Lodrino), scala 1:1'000, 26 aprile 2017;
- Planimetria, scala 1:1'000, non datata;
- Relazione tecnica "Nuovo hangar per elicotteri. Heli-TV SA", 2 giugno 2017;
- Formulario "Concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere", non datato;
- Incarto energia, 19 maggio 2017;
- Formulario "Verifica energetica. Isolamento termico. Esigenze puntuali", EN-2a, 19 maggio 2017;
- Formulario "Relazione tecnica smaltimento e trattamento delle acque", non datato;
- Attestato di conformità del progetto alle norme e direttive antincendio, Nuovo

- capannone «hangar» per deposito elicotteri, 26 maggio 2017;
- Nuovo hangar per elicotteri, piano “Facciate”, n° 001, scala 1:100, 12 maggio 2017;
 - Nuovo hangar per elicotteri, piano “Pianta e sezioni”, n° 002, scala 1:100, 12 maggio 2017;
 - Nuovo hangar per elicotteri, piano “Smaltimento acque”, n° 003, scala 1:250, 12 maggio 2017;
 - Nuovo hangar per elicotteri, piano “Canalizzazioni”, n° 004, scala 1:100, 12 maggio 2017;
 - Domanda di costruzione edifici provvisori, dicembre 2020, con i seguenti allegati:
 - Relazione architettonica;
 - Carta geografica, scala 1:25'000, 9 settembre 2020;
 - Attestato di conformità progettuale antincendio in forma breve, visto il 12 ottobre 2020;
 - Piano “Aerodromo Lodrino, edifici provvisori. Piano terreno”, scala 1:100, 18 agosto 2020;
 - Piano “Aerodromo di Lodrino, edifici provvisori. 1° piano”, scala 1:100, 18 agosto 2020;
 - Piano “Aerodromo di Lodrino, edifici provvisori. Viste e sezione”, scala 1:100, 18 agosto 2020;
 - Piano “Aerodromo di Lodrino, edifici provvisori. Acque luride e H₂O”, scala 1:200, 18 agosto 2020;
 - Estratto dal registro fondiario definitivo, Ufficio dei registri del distretto di Riviera, fondo n° 197 del Comune di Riviera-Lodrino, 17 marzo 2021;
 - Estratto dal registro fondiario definitivo, Ufficio dei registri del distretto di Riviera, fondo n° 3543 del Comune di Riviera-Lodrino, 17 marzo 2021;
 - Estratto dal registro fondiario definitivo, Ufficio dei registri del distretto di Riviera, fondo n° 5265 del Comune di Riviera-Lodrino, 17 marzo 2021.

Nel corso della procedura, a seguito dalla richiesta di atti supplementari da parte del Cantone Ticino, sono stati presentati i seguenti documenti:

- Lettera del richiedente del 15 novembre 2021;
- Rapporto sugli impianti esistenti, Rigozzi Engineering SA, 14 agosto 2021;
- Studio fonico, Campo d'aviazione di Lodrino, cambiamento d'uso da militare a civile e nuove edificazioni di servizio, EcoControl SA, settembre 2021;
- Piano di misure di compensazione ecologica, Relazione tecnica, EcoEng SA, 31 maggio 2021;
- Rilievi deposito liquidi nocivi per le acque, Bonalumi Ferrari Partner SA, 26 luglio 2021;
- Rapporto; Aeroporto di Lodrino – Chiarimenti procedura per area rifornimento carburante e lavaggio, Bonalumi Ferrari Partner SA, 27 luglio 2021;
- Piano “FASE 1. Nuova area lavaggio e rifornimento. Planimetria”, n° 001C, scala 1:200, 2 novembre 2021;
- Piano “FASE 1. Fossa infiltrazione. Pianta. Sezione”, n° 004B, 2 novembre

- 2021;
- Piano “Planimetria area di cantiere. Fasi di lavoro”, n° 007A, scala 1:500, 3 novembre 2021;
 - Relazione tecnica: Aeroporto di Lodrino – Canalizzazioni edifici provvisori, Bonalumi Ferrari Partner SA, 27 luglio 2021;
 - Piano “Canalizzazioni Edifici provvisori. Planimetria”, n° 006A, scala 1:200, 28 luglio 2021;
 - Piano “Smaltimento esistente acque meteoriche. Planimetria”, n° 002A, scala 1:2'500, 21 luglio 2021;
 - Piano “Piano smaltimento acque meteoriche. Planimetria”, n° 002A, scala 1:1'000, 21 luglio 2021;
 - Piano “Canalizzazioni esistenti. Nord. Planimetria”, n° 003A, scala 1:500, 21 luglio 2021;
 - Piano “Canalizzazioni esistenti. Sud. Planimetria”, n° 004A, scala 1:500, 21 luglio 2021;
 - Piano “Canalizzazioni esistente, n° 004, scala 1:100, 17 ottobre 2021;
 - Piano “Canaliz. nuovo progetto”, n° 004, scala 1:100, 17 ottobre 2021.

In seguito a una richiesta dell'UFAC, il richiedente ha presentato i seguenti documenti:

- Lettera del richiedente del 31 marzo 2022;
- Indicazione dei punti di annuncio su carta geografica, scala 1:100'000, 24 marzo 2022.

Il 1° luglio 2022, il richiedente ha trasmesso, in risposta ad alcune richieste dell'UFAM, il seguente documento:

- Lettera dello studio di ingegneria civile Gautschi, 14 giugno 2022.

1.5 *Posizione*

Campo d'aviazione di Lodrino, perimetro del campo d'aviazione secondo la scheda oggetto del PSIA del 20 novembre 2013.

1.6 *Diritti reali*

Il Comune di Riviera ha acquisito il diritto di superficie per la durata di 99 anni sulla parte sostanziale del sito dell'aerodromo. Altri proprietari fondiari sono Heli-TV SA a ovest, RUAG Real Estate e il Comune di Riviera a est.

1.7 *Coordinamento del progetto e dell'esercizio*

La presente procedura di cambiamento d'uso comporta il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio, l'approvazione di un nuovo regolamento d'esercizio, il cambiamento d'uso di costruzioni e impianti militari esistenti. Sono state richieste,

inoltre, l'approvazione di un progetto di costruzione di un nuovo hangar per la Heli-TV e di due edifici di servizio provvisori. Le singole componenti sono coordinate sia materialmente che formalmente grazie alla trattazione simultanea in un'unica decisione (cfr. art. 27c cpv. 2 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica OSIA; RS 748.131.1).

2. Istruzione

2.1 Consultazione, pubblicazione e deposito pubblico

L'istruzione della procedura legata alla presente domanda di cambiamento d'uso e approvazione dei piani è condotta dall'UFAC.

Nell'ambito di questa procedura, l'UFAC ha consultato i suoi servizi interni.

Inoltre sono stati consultati l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la Segreteria generale del dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (SG-DDPS) e l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Il 22 marzo 2021 l'UFAC ha invitato la Repubblica e Cantone Ticino, per essa il Dipartimento del territorio, a esprimere un parere.

La domanda di approvazione dei piani è stata pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale del 21 aprile 2021. Essa è stata depositata pubblicamente per 30 giorni, dal 22 aprile al 21 maggio 2021.

2.2 Opposizioni

Durante il periodo di deposito pubblico, l'UFAC non ha ricevuto opposizioni al progetto.

2.3 Prese di posizione

Sono pervenute le seguenti prese di posizione:

- SECO del 13 aprile 2021;
- SG-DDPS, pareri delle Forze aeree del 20 aprile 2021, 26 aprile 2021 e 17 ottobre 2022;
- UFAC, divisione sicurezza delle infrastrutture (SI), esame specifico della navigazione aerea del 21 maggio 2021;
- USTRA del 7 giugno 2021;
- Repubblica e Cantone Ticino del 14 gennaio 2022;
- UFAC, divisione sicurezza delle operazioni di volo (SB), del 14 marzo 2022;
- UFAM del 25 marzo e del 16 settembre 2022.

2.4 *Osservazioni finali e chiusura dell'istruzione*

Le prese di posizione sono state trasmesse al richiedente, che ha avuto modo di esprimersi in merito. Con scritto del 24 ottobre 2022, l'UFAC ha invitato il richiedente a formulare le sue osservazioni finali. Queste sono state trasmesse all'UFAC con scritto dell'11 novembre 2022; da esse emerge che gli oneri formulati dalle autorità specializzate non vengono contestati.

L'istruzione si è conclusa l'11 novembre 2022.

B. Diritto

1. Forma

1.1 Autorità competente

Ai sensi dell'art. 31, cpv. 1 e 3, OSIA, l'uso a fini civili degli impianti di un ex aerodromo militare o di una parte di esso necessita di un'autorizzazione o di una concessione d'esercizio. Il cambiamento d'uso di costruzioni e impianti esistenti, nonché eventuali modifiche edili, sono soggette alla procedura di approvazione dei piani.

Il cpv. 2 della disposizione summenzionata dispone che il rilascio di un'autorizzazione o di una concessione d'esercizio presuppone che il DDPS confermi che non vi sono conflitti d'interesse tra la difesa nazionale e l'esercizio dell'aerodromo a fini civili. Nelle prese di posizione del 20 e 26 aprile 2021 e nella replica del 17 ottobre 2022, il SG-DDPS non ha fatto menzione di tali conflitti.

Nel presente caso deve essere rilasciata un'autorizzazione d'esercizio. Ciò rientra nella competenza dell'UFAC, conformemente a quanto disposto dall'art. 36b LNA. Lo stesso vale per il cambiamento d'uso di costruzioni e impianti militari, nonché per l'approvazione dei piani di demolizione e costruzione di nuovi edifici (art. 37 cpv. 2 lett. b LNA).

Ai sensi dell'art. 18 lett. c OSIA, nell'ambito di una procedura di rilascio di un'autorizzazione d'esercizio deve essere presentato un progetto di regolamento d'esercizio. L'autorizzazione d'esercizio è concessa, tra l'altro, se il regolamento d'esercizio può essere approvato (cfr. art. 19 lett. c OSIA). Competente per l'approvazione del regolamento d'esercizio, conformemente all'art. 36c LNA, è l'UFAC.

1.2 Legge applicabile

1.2.1 Autorizzazione d'esercizio

La procedura di autorizzazione d'esercizio è retta dagli artt. 36b LNA e 17 ss. OSIA. Ai sensi dell'art. 18 OSIA chiunque voglia ottenere un'autorizzazione d'esercizio è tenuto a presentare all'UFAC una domanda che deve:

- a. indicare chi è responsabile degli impianti e dell'esercizio dell'aeroporto;
- b. fornire la prova che il richiedente dispone delle conoscenze, delle capacità e dei mezzi necessari per esercitare un aeroporto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, dal regolamento d'esercizio e dalla legge;
- c. includere il regolamento d'esercizio e i documenti di cui all'art. 24 OSIA.

1.2.2 Regolamento d'esercizio

Le disposizioni relative all'approvazione del regolamento d'esercizio sono contenute negli artt. 36c LNA e 23 ss. OSIA. Secondo l'art. 36c, cpv. 2, LNA il regolamento d'esercizio stabilisce le modalità concrete dell'esercizio come risultano dal piano settoriale "infrastruttura aeronautica", dalla concessione o dall'autorizzazione d'esercizio, nonché dall'approvazione dei piani. In particolare, devono essere specificate:

- a. l'organizzazione dell'aerodromo;
- b. le procedure d'avvicinamento e di decollo, nonché particolari prescrizioni per l'utilizzazione dell'aerodromo.

1.2.3 Approvazione dei piani

Gli impianti e gli edifici convertiti, le demolizioni e le infrastrutture servono al funzionamento dell'aerodromo e sono quindi impianti d'aerodromo ai sensi dell'art. 2 lett. e OSIA. La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dagli artt. 37 ss LNA e dagli artt. 27a ss OSIA. Conformemente all'art. 37, cpv. 3, LNA, con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. Si tratta di una procedura fondata sul principio di accentramento ai sensi dell'art. 62a della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010). L'art. 37, cpv. 4, LNA, dispone che non è necessaria alcuna autorizzazione del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.

1.3 *Procedura*

Il cambiamento di aerodromi militari in aerodromi civili richiede che siano trattati e decisi congiuntamente il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, l'approvazione del regolamento d'esercizio e l'approvazione dei piani.

Come previsto dall'art. 31 cpv. 4 OSIA la procedura applicabile è quella ordinaria di cui agli artt. 36d e 37d LNA, con pubblicazione e deposito pubblico della domanda.

Secondo la scheda di coordinamento del PSIA del 20 novembre 2013, le previsioni per il campo di aviazione di Lodrino sono fissate a 9'000 movimenti annui ripartiti come segue: 5'500 aerei di cui 1'500 aerei militari; 3'500 elicotteri di cui 700 elicotteri militari. Ne consegue che non sussiste l'obbligo di effettuare un esame di impatto ambientale (EIA), come risulta dalla cifra 14.2 dell'allegato all'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011).

2. Merito sull'approvazione dei piani

2.1 *Costruzioni e impianti esistenti oggetto del cambiamento d'uso e nuove edificazioni*

Il cambiamento d'uso di costruzioni e impianti situati all'interno del perimetro del campo d'aviazione, nonché le modifiche edili, sono soggetti alla procedura d'approvazione dei piani, ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OSIA. Un'approvazione dei piani occorre anche, ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 LNA, per la costruzione e la modifica impianti aeroportuali.

Le installazioni esistenti oggetto del cambiamento d'uso sono le seguenti (base: Schede degli edifici oggetto della domanda di cambiamento d'uso, dicembre 2020):

- Torre di controllo (edificio 197 D);
- Hangar 3 (edificio 197 F) con annesso coperto e aperto sui lati (edificio 197 G);
- Edificio 197 H;
- Ex magazzino munizioni (edificio 197 I);
- Piazza di prova velivoli (edificio 197 L);
- Hangar 4 (edificio 197 M);
- Ex magazzino munizioni (edificio 197 S)
- Altre superfici sul fondo 197 di cui pista, rollstrasse, piazzali;
- Deposito (edificio 3151 A) e pensilina (edificio 3151 B);
- Hangar 2 (edificio 3473 A) e edificio 3473 B;
- Edificio 3473 C;
- Deposito (edificio 3473 D);
- Officina (edificio 3473 E);
- Deposito, fondo 3473;
- Hangar 1 (edificio 3473 F) con annesso coperto e aperto sui lati (edificio 3473 G);
- Pergola (edificio 3473 H) e mensa (edificio 3473 I);
- Altre superfici del fondo 3473;
- Ex bunker militare (edificio 3474 A);
- Ex bunker militare (edificio 3474 B);
- Altre superfici del fondo 3474;
- Autorimessa (edificio 3543 A);
- Altre superfici del fondo 3543.

Le nuove costruzioni oggetto della procedura di approvazione dei piani sono le seguenti:

- ampliamento dell'infrastruttura logistica della Heli-TV;
- realizzazione di due edifici di servizio provvisori.

2.2 *Condizioni per l'approvazione dei piani*

Secondo l'art. 31 OSIA, il cambiamento d'uso di costruzioni e impianti esistenti, nonché eventuali modifiche edili sono soggetti alla procedura di approvazione dei piani. Ai sensi dell'art. 27d cpv. 1 OSIA, i piani sono approvati se il progetto rispetta le decisioni del PSIA e soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche della navigazione aerea e tecniche nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

2.3 *Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica*

Lo PSIA è lo strumento di pianificazione e coordinamento della Confederazione nel settore dell'aviazione civile. È costituito da due parti: una parte concettuale – approvata dal Consiglio federale il 26 febbraio 2020 – che include obiettivi e direttive generali, e una parte contenente le schede di coordinamento per ogni aerodromo. Il Consiglio federale ha adottato la scheda di coordinamento PSIA del campo di aviazione di Lodrino il 20 novembre 2013. Detta scheda conserva la sua validità anche dopo l'adozione della nuova parte concettuale.

La scheda di coordinamento del 20 novembre 2013 contiene le seguenti previsioni rilevanti, in particolare, dal punto di vista dell'infrastruttura e dell'ambiente:

- eseguire una procedura di cambiamento d'uso al fine di mantenere l'aerodromo militare di Lodrino come aerodromo civile;
- concentrare, in linea di massima, i progetti di costruzione nelle zone già edificate;
- rivalutare quali superfici di compensazione ecologica le aree dell'aerodromo non utilizzate per l'aviazione.

I progetti di edificazione depositati dal ricorrente sono coerenti con le decisioni del PSIA.

Il richiedente, inoltre, ha fornito la documentazione per la fissazione delle misure di valorizzazione ecologica delle superfici dell'aerodromo non utilizzate per l'aviazione.

2.4 *Responsabilità dell'esercente dell'aerodromo*

L'art. 3 cpv. 1 OSIA stabilisce, tra l'altro, che gli aerodromi devono essere configurati, organizzati e diretti in modo che l'esercizio sia disciplinato e che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre garantita. La responsabilità è dell'esercente (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. b OSIA).

2.5 *Esigenze specifiche della navigazione aerea*

Secondo l'art. 3 cpv. 2 OSIA, le norme e raccomandazioni dell'Organizzazione

dell'aviazione civile internazionale (OACI) che figurano negli allegati 3, 4, 10, 11, 14, 15 e 19 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0; allegati OACI) sono direttamente applicabili agli aerodromi. L'art. 9 OSIA attribuisce all'UFAC la competenza di esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea.

Il 21 maggio 2021 l'UFAC ha effettuato un esame specifico della navigazione aerea e ha formulato alcuni oneri. Il richiedente ha formulato delle osservazioni, ma non li ha contestati. L'UFAC ritiene, salvo indicazione contraria, i seguenti oneri giustificati e proporzionati e li riprende nel dispositivo della presente decisione. L'esame specifico della navigazione aerea viene allegato alla presente decisione per una migliore comprensione.

2.5.1 Condizioni di pendenza della pista

- Le pendenze longitudinali e trasversali della pista devono essere rilevate e indicate nel piano 19_1907 Segnaletica, 1:2000. Se le attuali pendenze non dovessero soddisfare i requisiti, occorrerà definire misure appropriate, da sottoporre all'UFAC per verifica e approvazione prima di dare inizio alle regolari operazioni di volo civile.

2.5.2 Condizioni di pendenza delle aree di movimento

- Le pendenze del piazzale devono essere rilevate e indicate nel piano 19_1907 Segnaletica, 1:2000. Se le attuali pendenze sulle aree di movimento non dovessero soddisfare i requisiti, occorrerà definire misure appropriate da sottoporre all'UFAC per verifica e approvazione prima di dare inizio alle regolari operazioni di volo civile.

2.5.3 Distanze minime sulle aree di movimento

- Al più tardi sei settimane dopo l'approvazione del cambiamento d'uso, occorrerà presentare un piano delle marcature aggiornato all'UFAC per verifica e approvazione.

2.5.4 Piazzale della società Heli-TV

- Al più tardi sei settimane dopo l'approvazione del cambiamento d'uso occorrerà presentare un piano delle marcature aggiornato all'UFAC per verifica e approvazione.

2.5.5 Manica a vento

- Al più tardi sei settimane dopo l'approvazione del cambiamento d'uso, occorrerà presentare un piano per l'ubicazione della manica o delle maniche a vento

all'UFAC per verifica e approvazione.

2.5.6 Area dei segnali

- Al più tardi sei settimane dopo l'approvazione del cambiamento d'uso occorrerà presentare un piano per l'organizzazione dell'area dei segnali all'UFAC per verifica e approvazione.

2.5.7 Impianti di rifornimento

- Al più tardi sei settimane dopo l'approvazione del cambiamento d'uso occorrerà presentare la necessaria documentazione tecnica e i giustificativi all'UFAC per verifica e approvazione, dimostrando che sono soddisfatti i requisiti in merito alla procedura di rifornimento, la manutenzione e i controlli, sanciti nella direttiva AD I-007 dell'UFAC «Impianti per il carburante e operazioni di rifornimento negli aerodromi».

Il 14 giugno 2022 è stata aperta una procedura di approvazione dei piani per la realizzazione della nuova area di lavaggio e rifornimento di carburante. Nell'ambito di tale progetto si sono potuti verificare i requisiti menzionati nell'onere. Di conseguenza non è più necessario riprenderlo nel dispositivo della presente decisione.

- Gli impianti di rifornimento devono essere utilizzati nel rispetto costante dei requisiti definiti per la procedura di rifornimento nonché la manutenzione e i controlli nella direttiva AD I-007 «Impianti per il carburante e operazioni di rifornimento negli aerodromi».

2.5.8 Pubblicazioni aeronautiche

- L'elaborazione delle pubblicazioni deve essere disposta immediatamente dopo l'approvazione del cambiamento d'uso, in modo che trascorra il minor tempo possibile tra il cambiamento d'uso e la data di pubblicazione. Le scadenze per la presentazione delle pubblicazioni aeronautiche (*originator deadline*) devono essere rispettate.
- Tutte le modifiche o limitazioni all'esercizio temporanee, dovute ad esempio al cantiere o ai lavori di marcatura devono essere pubblicate in tempo utile tramite NOTAM (notifica almeno tre giorni lavorativi prima della data d'inizio a UFAC-LIFS).

2.5.9 Capo d'aerodromo

- Al più tardi sei settimane dopo l'approvazione del cambiamento d'uso occorrerà confermare l'attuale capo d'aerodromo di Lodrino oppure proporre all'UFAC un nuovo nominativo.

Con scritto dell'11 novembre 2022, il richiedente ha ricordato di aver già nominato il futuro capo d'aerodromo nella persona del signor Rocco Bustelli e di aver chiesto all'UFAC che potesse iniziare la preparazione per l'esame finalizzato al rilascio della licenza ad operare. Il richiedente ha nuovamente chiesto di permettere al signor Bustelli di iniziare subito la preparazione.

Con scritto del 31 gennaio 2022 Riviera Airport SA ha comunicato all'UFAC il nome del futuro gestore dell'aerodromo di Lodrino, chiedendone l'iscrizione alla formazione e all'esame previsti per svolgere questa funzione. Con lettera del 10 febbraio 2022, l'UFAC ha risposto, dopo aver richiamato quanto indicato nell'esame specifico della navigazione aerea, di non poter ancora avviare il processo di certificazione, in quanto il cambiamento d'uso dell'aerodromo non era ancora stato approvato e il Comune di Rivera non era quindi ancora l'esercente dell'aerodromo. L'UFAC ha chiesto di aspettare l'approvazione del cambiamento d'uso prima di intraprendere ulteriori passi per l'autorizzazione del nuovo capo d'aerodromo.

Visto quanto precede, l'onere summenzionato è giustificato e proporzionato e viene ripreso nella decisione di approvazione dei piani.

2.6 *Pianificazione del territorio*

Ogni progetto deve integrarsi nella pianificazione regionale e locale, tenuto conto degli interessi della popolazione e dell'economia. Gli impianti oggetto del cambiamento d'uso e quelli di nuova costruzione sono situati interamente all'interno della zona aeroportuale. Il progetto è conforme alla pianificazione cantonale e locale.

2.7 *Esigenze tecniche federali*

Nell'ambito della presente procedura la SECO, l'USTRA e la SG DDPS hanno esaminato la conformità del progetto alle norme applicabili che rientrano nel proprio ambito di competenza.

Nella sua presa di posizione del 13 aprile 2021, allegata alla presente decisione, la SECO ha formulato le seguenti esigenze, non contestate dal richiedente.

- 1. Cambiamento d'uso da militare a civile delle infrastrutture esistenti. In questo punto vale la constatazione dell'ispettorato del lavoro del cantone Ticino nella corrispondenza del 18 maggio 2020. La lettera si trova nel dossier.
Per tutte le domande delle ditte civili l'organo esecutivo della legge sul lavoro è l'ispettorato del lavoro del cantone Ticino.

L'UFAC constata che tale esigenza rinvia a documenti che fanno già parte della domanda oggetto di approvazione. Di conseguenza, essa non viene ripresa come

onere nel dispositivo della presente decisione.

- 2. Ampliamento dell'infrastruttura logistica della Heli-TV SA e realizzazione di alcune edificazioni di servizio. In questo punto si applica: in azienda è consentito introdurre solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. I relativi requisiti sono concretizzati nella direttiva CFSL 6512 "Attrezzature di lavoro".

Le attrezzature di lavoro devono essere conformi all'attuale stato delle conoscenze e della tecnica. Se sono stati disposti dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, questi devono essere rispettati, soprattutto se riguardano le macchine (si veda l'art. 2 cpv. 1 OMacch).

Si rimanda inoltre alla pubblicazione Suva 66084 "Attrezzature di lavoro: la sicurezza parte dall'acquisto".

Le dichiarazioni di conformità delle singole macchine o i documenti comprovanti la sicurezza dell'intero impianto devono essere disponibili per essere consegnati in qualsiasi momento agli organi d'esecuzione che ne facciano richiesta. La documentazione deve indicare le disposizioni e le norme osservate o le valutazioni dei rischi sulle quali si basano.

- 3. Le esigenze concernenti l'edificio dell'hangar 1. Tutte le esigenze che abbiamo comunicato all'architetto Stefano Martinelli nel Preavviso sull'approvazione dei piani del 4 febbraio 2021 (allegato).

L'UFAC considera tali esigenze giustificate e proporzionate e le riprende, pertanto, come oneri nel dispositivo della presente decisione.

Nella presa di posizione del 20 aprile 2021, con riferimento alla costruzione di edifici provvisori, la SG DDPS ha chiesto chiarimenti in merito a un potenziale conflitto tra velivoli, traffico di veicoli o persone in zona traffico, declinando qualsiasi responsabilità in merito. Il richiedente, con scritto dell'11 ottobre 2022, ha risposto che i due edifici provvisori non precludono in nessun modo le attività di rullaggio e stazionamento degli aeromobili, civili o militari e che, in ogni caso gli edifici sono realizzati sui terreni assegnati in diritto di superficie al Comune. Nella replica del 21 ottobre 2022 della SG DDPS non sono state sollevate ulteriori osservazioni sul punto.

Nella presa di posizione del 7 giugno 2021, l'USTRA ha affermato di non avere obiezioni al progetto.

2.8 *Protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio*

La conformità dei documenti forniti dal richiedente alle norme applicabili in materia di protezione dell'ambiente è stata esaminata dalle autorità cantonali e dall'UFAM che,

rispettivamente, nel preavviso del 14 gennaio 2022, e nelle prese di posizione del 25 marzo e 16 settembre 2022, hanno espresso parere favorevole al progetto con riserva delle richieste raggruppate qui di seguito per tema.

Le richieste delle autorità cantonali e dell'UFAM sono state trasmesse al richiedente che ha potuto esprimersi in merito. L'UFAC si pronuncia come segue.

2.8.1 Piano delle misure di compensazione ecologica (PCE)

Nel preavviso del 14 gennaio 2022, il Cantone Ticino ha osservato che le misure ecologiche concernono anche il mappale 3541 RFD Riviera-Lodrino, censito zona agricola SAC. La sezione dell'agricoltura del cantone Ticino ha affermato di non ritenere opportuno vincolare tale zona specificatamente a uso estensivo in un piano d'approvazione, in quanto dovrà essere il gestore agricolo, se lo ritiene opportuno, a decidere quale tipo di gestione agricola del fondo intende perseguire. Il Piano delle misure ecologiche viene, pertanto, preavvisato favorevolmente alla seguente condizione:

- 15. Si chiede che la misura A3 (misura eventuale) non sia indicata nel piano.

Nella sua presa di posizione del 25 marzo 2022, l'UFAM ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:

- [1] Il comune di Riviera deve trasmettere le convenzioni con i gestori per l'attuazione delle misure di compensazione ecologica firmate all'UFAC all'attenzione dell'UFAM prima della finalizzazione del cambiamento d'uso dell'aerodromo.
- [2] Il comune di Riviera deve trasmettere i risultati riguardanti il controllo di qualità delle superfici di compensazione ecologica, che deve essere effettuato 5 anni dopo il cambiamento d'uso dell'aerodromo, all'UFAC all'attenzione dell'UFAM. Nel caso in cui la qualità dovesse risultare insufficiente si dovranno prendere misure correttive.

L'UFAM fa inoltre le seguenti, rispettivamente, raccomandazione e nota:

- [6] Come misura di compensazione ecologica, in termini di rete, sarebbe interessante studiare la possibilità di creare zone umide permanenti o temporanee in connessione con l'oggetto fisso ISAN TI 333 «Campi grandi».
- [7] Ricordiamo che gli accordi per la manutenzione e l'uso delle aree devono essere validi e rinnovati finché esiste la necessità di una compensazione ecologica del campo d'aviazione.

Con scritto del 1° luglio 2022, il richiedente ha replicato alla proposta [1] che le convenzioni con i gestori non sono un aspetto prioritario rispetto alla necessità di autorizzare il comune di Riviera a gestire l'aerodromo, come gestore unico, e che

quest'ultimo può garantire che il piano di compensazione ecologica venga attuato come proposto.

Alla luce di quanto sopra, nella replica del 16 settembre 2022, l'UFAM ha modificato la proposta [1] come segue:

- [1n] Il comune di Riviera, prima della finalizzazione del cambiamento d'uso dell'aerodromo, deve trasmettere all'UFAC, all'attenzione dell'UFAM per valutazione, una lettera che confermi che attuerà le misure di compensazione del «Piano delle misure di compensazione ecologica (PCE)» in qualità di futuro gestore dell'aerodromo.

L'UFAC considera le proposte [1n] e [2], non contestate dal richiedente, proporzionate e giustificate e le riprende nel dispositivo della presente decisione. Per quanto riguarda la raccomandazione [6] e la nota [7], pure non contestate dal richiedente, l'UFAC considera sufficiente che quest'ultimo ne abbia preso nota, senza necessità di porre oneri nel dispositivo della presente decisione.

L'UFAM, autorità specializzata della Confederazione in materia ambientale, non ha subordinato il suo parere favorevole al rispetto della condizione 15 del preavviso cantonale. Di conseguenza, l'UFAC non la riprende come onere nel dispositivo della presente decisione.

Nella presa di posizione del 20 aprile 2021, la SG DDPS ha sottolineato che qualsiasi attuazione di misure ecologiche deve anche tener conto delle esigenze in ambito di sicurezza aerea, soprattutto per quello che concerne il catasto ostacoli nelle immediate aree di avvicinamento del circuito. L'altezza delle piante deve essere regolata in modo da permettere sempre un avvicinamento e decollo in piena sicurezza. Nello scritto dell'11 ottobre 2022, il richiedente ha concordato con tali richieste.

L'UFAC considera la richiesta giustificata e proporzionata e pone, nel dispositivo della presente decisione, il seguente onere a carico del richiedente:

- L'altezza delle piante deve essere regolata in modo da permettere sempre un avvicinamento e decollo in piena sicurezza.

Con riserva degli oneri summenzionati, il piano di compensazione ecologica è approvato.

2.8.2 Natura e paesaggio

Nella presa di posizione del 25 marzo 2022, l'UFAM ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:

- [3] Il comune di Riviera deve prevedere finestre sicure per gli uccelli (vedi brochure della Stazione ornitologica svizzera “Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli” [2013]). Il comune di Riviera deve fornire all’UFAC, prima della decisione di approvazione dei piani, i relativi chiarimenti all’attenzione dell’UFAM per valutazione.
- [4] In linea di principio andrebbe evitata qualsiasi illuminazione. Il comune di Riviera deve pianificare l’illuminazione conformemente ai requisiti della pubblicazione «Prevenzione delle emissioni luminose» (UFAM, 2021) e alla norma SIA 491 (norme Illuminotecniche) e fornire all’UFAC, prima della decisione di approvazione dei piani, i relativi chiarimenti all’attenzione dell’UFAM per valutazione.

Con scritto del 1° luglio 2022, il richiedente ha fornito quanto richiesto nelle proposte [3] e [4]. Nella replica del 16 settembre 2022, l’UFAM ha considerato dette proposte evase, di conseguenza, l’UFAC non le riprende come oneri nel dispositivo della decisione.

2.8.3 Protezione e smaltimento delle acque

Il preavviso del Cantone Ticino è favorevole alle seguenti condizioni:

- 3. Smaltimento acque nuova area lavaggio: le acque residuali, prima di essere scaricate nella canalizzazione acque luride, devono seguire la seguente via di smaltimento: dissabbiatore, separatore idrocarburi. Visto che l'area è scoperta le acque meteoriche dovranno essere convogliate nella nuova fossa d'infiltrazione tramite una valvola deviatrice automatica. La valvola deviatrice automatica dovrà essere commutata automaticamente quando viene azionata l'idropulitrice.
- 4. Smaltimento acque nuova area rifornimento carburante: le acque durante il rifornimento, prima di essere scaricate nella canalizzazione acque luride, devono seguire la seguente via di smaltimento: dissabbiatore, separatore idrocarburi. Visto che l'area è scoperta le acque meteoriche dovranno essere convogliate nella nuova fossa d'infiltrazione tramite una valvola deviatrice automatica previo trattamento con un separatore idrocarburi con filtro a coalescenza con chiusura automatica. La valvola deviatrice automatica dovrà essere commutata automaticamente quando viene azionata la pompa erogatrice. Quando il carburante viene trasferito all'interno del serbatoio di trasbordo la valvola deviatrice automatica dovrà essere commutata verso la canalizzazione, in alternativa, la valvola potrà essere aperta in direzione del separatore idrocarburi con filtro a coalescenza con chiusura automatica con scarico nella nuova vasca interrata da 16 m³.
- 5. Impianto di distribuzione carburante: il camion cisterna e il serbatoio da trasporto (Vabra) dovranno essere posizionati all'interno dell'area resistente agli idrocarburi e allacciata alla vasca di recupero di 16 m³. All'interno della vasca di recupero si dovrà installare una sonda rilevatrice di

liquidi che in caso di presenza di liquidi fornisca un allarme ottico e sonoro.

- 6. Depositi di liquidi nocivi alle acque: tutti i contenitori di liquidi nocivi alle acque devono essere inseriti in vasche di contenimento. In particolare devono essere previste delle vasche di contenimento con una capacità corrispondente al volume utile del recipiente più grande, per tutti quei contenitori di capacità superiore ai 20 litri.

I contenitori di liquidi nocivi che superano la capacità di 450 litri devono essere omologati con certificato d'esame rilasciato dall' Associazione Specialista Ispezioni Tecniche (ASIT) di Wallisellen (www.svti.ch).

- 7. Nuovo hangar elicotteri: il nuovo hangar elicotteri deve essere dotato di una pavimentazione stagna e senza scarichi.
Il detentore dell'impianto deve notificare all'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI) (dt-spaas@ti.ch) l'entrata in funzione delle installazioni in modo da poter verificare l'opera eseguita.
- 8. A fine lavori: il detentore dell'impianto deve notificare all'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI) (via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona) l'entrata in funzione delle installazioni in modo da poter verificare le opere eseguite.
- 9. Se il cemento per l'esecuzione dell'opera viene prodotto sul cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere devono essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione.

L'UFAM esprime parere favorevole al progetto alla seguente condizione:

- [8] Le condizioni/oneri 3-9 del preavviso cantonale del 14 gennaio 2022 devono essere rispettate.

L'UFAC ritiene la proposta dell'UFAM giustificata e proporzionata. Di conseguenza, riprende come oneri le condizioni 3-9 del preavviso cantonale. La proposta [8] dell'UFAM è da considerarsi evasa e non viene ripresa nel dispositivo della presente decisione.

2.8.4 Gestione dei rifiuti e siti inquinati

Il preavviso del Cantone Ticino è favorevole alle seguenti condizioni:

- 10. Il concetto di smaltimento aggiornato deve essere sottoposto all'autorità per approvazione.
- 11. L'esecuzione dei controlli OPSR dovrà essere affidata a uno studio ambientale specializzato e gli stessi saranno da notificare alla SPAAS (Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona).

L'UFAM esprime parere favorevole al progetto alle seguenti condizioni:

- [9] Le condizioni/oneri 10 e 11 del preavviso cantonale del 14 gennaio 2022 devono essere rispettate.
- [10] Prima dell'inizio dei lavori, il comune di Riviera deve prevedere dei canali di

valorizzazione per l'humus e gli altri materiali risultanti dai lavori previsti. Le filiere scelte per il riciclaggio e la valorizzazione dei rifiuti devono essere descritti nel piano di gestione dei rifiuti. Questo concetto sarà presentato all'autorità cantonale specializzata per approvazione.

L'UFAC ritiene le proposte dell'UFAM giustificate e proporzionate. Di conseguenza, riprende come oneri le condizioni 10 e 11 del preavviso cantonale e la proposta [10] dell'UFAM. La proposta [9] di quest'ultimo è da considerarsi evasa e non viene ripresa nel dispositivo della presente decisione.

2.8.5 Aria

Il parere dell'UFAM è favorevole alla seguente condizione:

- [11] I gas di scarico degli impianti a combustione e degli impianti industriali e artigianali devono essere espulsi in conformità con l'art. 6 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) e l'aiuto all'esecuzione relativo all'altezza minima dei camini sopra i tetti (UFAM, 2018).

L'UFAC ritiene la proposta giustificata e proporzionata e la riprende come onere nel dispositivo della presente decisione.

2.8.6 Rumore

Il preavviso del Cantone Ticino è favorevole alla seguente condizione:

- 1. Devono essere rispettate le condizioni esecutive e d'esercizio stabilite dal perito per gli impianti tecnici.

L'UFAM, autorità specializzata della Confederazione in materia ambientale, ha indicato di non avere osservazioni in tema di rumore. Di conseguenza, l'UFAC non riprende la condizione 1 del preavviso cantonale come onere nel dispositivo della presente decisione.

2.8.7 Vibrazioni

Il preavviso del Cantone Ticino è favorevole alla seguente condizione:

- 2. Si richiede nell'ambito della fase esecutiva del progetto di adottare i seguenti provvedimenti:
 - per gli edifici maggiormente esposti alle immissioni causate dalle vibrazioni eseguire precauzionalmente le necessarie prove a futura memoria;
 - l'impresa di costruzione deve procedere con la necessaria informazione agli abitanti interessati sui periodi di lavoro durante i quali potranno verificarsi disturbi causati dalle vibrazioni.

L'UFAM, autorità specializzata della Confederazione in materia ambientale, ha

indicato di non avere osservazioni in tema di vibrazioni. Di conseguenza, l'UFAC non riprende la condizione 2 del preavviso cantonale come onere nel dispositivo della presente decisione.

2.8.8 Pericoli naturali

Il preavviso del Cantone Ticino è favorevole alle seguenti condizioni:

- 13. Per il nuovo hangar, edificio e impiantistica devono essere protetti dai danni dell'acqua fino a una quota di 258.16 m s.l.m. Chiediamo che vengano adottati provvedimenti tecnico-costruttivi o misure mobili di protezione (saracinesche mobili presso gli accessi) per evitare danni in caso di evento alluvionale.
- 14. Nel caso specifico chiediamo che almeno l'impiantistica vulnerabile all'acqua venga montata ad una quota di almeno 258.16 m s.l.m., oppure che vengano predisposte saracinesche mobili di protezione agli accessi fino alle medesime quote.

Inoltre invitiamo il progettista a verificare le raccomandazioni descritte nei seguenti siti internet.

- <https://www.protection-dangers-naturels.ch> (in francese), oppure:
- <https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch> (in tedesco).

L'UFAM esprime parere favorevole al progetto alla seguente condizione:

- [12] Le condizioni/oneri 13 e 14 del preavviso cantonale del 14 gennaio 2022 devono essere rispettate.

L'UFAC ritiene la proposta dell'UFAM giustificata e proporzionata. Di conseguenza, riprende come oneri le condizioni 13 e 14 del preavviso cantonale. La proposta [12] dell'UFAM è da considerarsi evasa e non viene ripresa nel dispositivo della presente decisione.

2.9 *Esigenze tecniche cantonali*

Il preavviso del Cantone Ticino è favorevole alle seguenti condizione:

- 12. Prima della messa in esercizio dei locali deve essere chiesto il collaudo all'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità, a norma dell'art. 38a) della Legge sanitaria.

L'UFAC ritiene la proposta giustificata e proporzionata e la riprende come onere nel dispositivo della presente decisione.

2.10 *Altre esigenze*

Per l'esercizio di questo tipo di impianto devono essere rispettate le norme e le

raccomandazioni per gli aerodromi dell'Organizzazione Internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

I progetti di costruzione saranno realizzati conformemente ai piani approvati.

L'Ufficio delle domande di costruzione della Repubblica e Cantone Ticino dovrà essere informato di ogni minima modifica dei progetti. Eventuali modifiche più importanti dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'UFAC.

L'inizio e la fine dei lavori devono essere annunciati alla sezione Piano settoriale e impianti dell'UFAC e all'autorità cantonale competente, 10 giorni prima dell'inizio e 10 giorni dopo la fine dei lavori.

Conformemente all'art. 3b OSIA, l'UFAC assicura la sorveglianza delle esigenze specifiche dell'aviazione. Il rispetto e l'applicazione delle esigenze cantonali saranno verificati dalle istanze cantonali interessate. Se del caso, queste ultime applicheranno le proprie tasse e tariffe in vigore.

In caso di divergenze tra i servizi responsabili e il richiedente, deve essere informato l'UFAC, che decide in merito.

Le costruzioni provvisorie autorizzate con la presente decisione, devono essere rimosse al più tardi entro due anni dal passaggio in giudicato della decisione stessa. Se fosse necessaria una proroga, l'esercente dovrà notificarlo per tempo all'UFAC e produrre la documentazione necessaria per una ordinaria approvazione dei piani.

2.11 *Conclusioni*

Gli impianti esistenti e i progetti di costruzione soddisfano le condizioni per l'approvazione dei piani. Quest'ultima può essere concessa con riserva degli oneri summenzionati.

3. Merito sul regolamento di esercizio

3.1 *Condizioni per l'approvazione del regolamento d'esercizio*

Ai sensi dell'art. 25 OSIA, il regolamento d'esercizio è approvato o modificato se: sono rispettate le decisioni del PSIA; sono attuate le esigenze della concessione o dell'autorizzazione d'esercizio e dell'approvazione dei piani; sono adempiute le esigenze specifiche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio. Inoltre, nel caso dei campi di aviazione, occorre che il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli (CSLO) sia stato allestito.

3.2 *Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica*

La scheda di coordinamento del campo di aviazione di Lodrino 20 novembre 2013 contiene le seguenti previsioni rilevanti, in particolare, dal punto di vista dell'esercizio:

- le attività di volo sull'aerodromo aziendale dipendono dalle esigenze delle imprese locali. I voli di elicotteri continueranno a svolgersi secondo le attuali condizioni;
- l'esercizio di volo è disciplinato in un regolamento d'esercizio che è approvato nell'ambito della procedura di cambiamento d'uso;
- al fine di ridurre l'impatto ambientale, l'esercente dell'aerodromo, in virtù del principio di prevenzione, adotta i provvedimenti possibili dal punto di vista dell'esercizio e vigila sul rispetto delle prescrizioni;
- la determinazione dell'inquinamento fonico ammesso ai sensi dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) avviene nel quadro della procedura di approvazione relativa al regolamento d'esercizio.

Il richiedente ha fornito la documentazione necessaria alla determinazione dell'inquinamento fonico (v. par. B.3.8).

Il regolamento d'esercizio depositato dal richiedente non appare conforme alle decisioni del PSIA relative alle condizioni quadro d'esercizio nella parte in cui disciplina gli orari di esercizio dei voli commerciali con elicotteri.

La scheda di coordinamento dell'aerodromo di Lodrino stabilisce, infatti, che i voli di elicotteri continueranno a svolgersi secondo le attuali condizioni. Il regolamento d'esercizio della Heli-TV SA del 1993, attualmente in vigore, prevede i seguenti orari di esercizio: giorni feriali dalle 8'00 alle 20'00; sabato dalle 8'00 alle 12'00; domenica chiuso.

Il regolamento d'esercizio depositato dal richiedente prevede, con riferimento ai voli commerciali con elicotteri, i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8'00 a HRH; sabato dalle 8'00 alle 17'00; domenica e giorni festivi dalle 8'00 alle 17'00.

L'UFAM non ha espresso osservazioni in merito.

Con scritto del 24 ottobre 2022, l'UFAC ha chiesto al richiedente di indicare un orario preciso al posto della menzione HRH e di precisare se per tali voli fossero possibili delle eccezioni. L'UFAC ha, inoltre, fatto presente che gli orari dei voli commerciali con elicotteri differivano molto da quelli previsti nel regolamento d'esercizio in vigore.

Con scritto dell'11 novembre 2022, il richiedente ha indicato al posto della menzione HRH le ore 20'00 e ha aggiunto alla domenica (SUN) anche i giorni festivi (HOL), ha, inoltre, eliminato le menzioni "(decolli)" e "(atterraggi)". Il richiedente ha precisato che

il Capo d'aerodromo può autorizzare voli di elicotteri legati ad attività commerciali di aziende basate a Lodrino dal lunedì al venerdì trenta minuti prima degli orari di esercizio dalle 7'30 alle 8'00; alla sera fino alle 22'00 o HRH (dalle 20'00 alle 22'00), domenica e festivi dalle 17'00 alle 22'00.

L'UFAC ritiene che la possibilità di effettuare i voli di elicotteri di sabato dalle 12'00 alle 17'00 e di domenica e nei giorni festivi dalle 8'00 alle 17'00, non possa essere approvata, in quanto esula dal quadro delle attuali condizioni cui fa riferimento la scheda di coordinamento PSIA. Neanche possono essere approvate eccezioni di domenica e nei giorni festivi dalle 17'00 alle 22'00.

L'UFAC considera conforme al PSIA che i voli commerciali con elicotteri non abbiano luogo il sabato, a partire dalle 12'00, e di domenica e nei giorni festivi. Tuttavia, deroghe possono essere autorizzate dal capo d'aerodromo per voli di elicotteri legati ad attività commerciali di aziende basate a Lodrino nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 7'30 alle 8'00 e alla sera fino alle 22'00; di sabato dalle 12'00 alle 17'00; di domenica e nei giorni festivi dalle 8'00 alle 17'00. Le deroghe devono essere motivate e iscritte in un registro, al fine di consentire eventuali controlli. Il regolamento d'esercizio deve essere modificato di conseguenza.

Visto quanto precede, il regolamento d'esercizio può essere approvato con riserva del seguente onere:

- L'allegato 2 del regolamento d'esercizio deve essere modificato nella parte in cui disciplina "Giorni" e "Orari" dei voli commerciali con elicotteri come segue:
MON – FRI (lunedì-venerdì) dalle 8'00 alle 20'00 LT;
SAT (sabato) dalle 8'00 alle 12'00 LT;
SUN (domenica) e HOL (giorni festivi) chiuso.
Il capo d'aerodromo può autorizzare voli di elicotteri legati ad attività commerciali di aziende basate a Lodrino:
MON – FRI dalle 7'30 alle 8'00 e dalle 20'00 alle 22'00;
SAT dalle 12'00 alle 17'00;
SUN e HOL dalle 8'00 alle 17'00.
Le eccezioni devono essere motivate e iscritte in un registro.

3.3 *Contenuto*

Il regolamento d'esercizio stabilisce le modalità concrete dell'esercizio dell'aerodromo, in particolare l'organizzazione dell'aerodromo, le procedure di avvicinamento e decollo, nonché particolari prescrizioni per l'utilizzazione dell'aerodromo (cfr. artt. 36c LNA e 23 ss. OSIA).

Dal punto di vista formale, il regolamento d'esercizio depositato dal richiedente contiene tutte le informazioni rilevanti. L'UFAC ha, tuttavia, rilevato alcune

imprecisioni terminologiche e, con scritto del 24 ottobre 2022, ha chiesto al richiedente di apportare le necessarie correzioni e precisazioni. Nell'ambito delle osservazioni finali, il richiedente ha accettato le proposte di correzione dell'UFAC. Nel dispositivo della presente decisione vengono, pertanto, posti i seguenti oneri:

- A pagina 2 del regolamento d'esercizio, le parole "e gestore" devono essere eliminate dall'Art. 1.
- A pagina 3 del regolamento d'esercizio, le parole "e gestore" devono essere eliminate dal titolo dell'Art. 1. Nel testo del medesimo articolo 1 devono essere eliminate le parole "Esercente:" e "Gestore: Riviera Airport SA".
- A pagina 3 del regolamento d'esercizio, nel testo dell'Art 2 lett. a, le parole "dal gestore" devono essere sostituite con "dall'esercente" e la parola "approvato" deve essere sostituita con "autorizzato".
- A pagina 3 del regolamento d'esercizio, nel testo dell'art. 5, la data "1992" deve essere sostituita con "1993".
- A pagina 6 del regolamento d'esercizio, nell'ambito della regolamentazione delle eccezioni all'orario di attività dei droni, le parole "Il gestore", devono essere sostituite con "L'esercente".
- A pagina 7 del regolamento d'esercizio, nell'ambito della regolamentazione dei giorni di chiusura, le parole "Il gestore", devono essere sostituite con "L'esercente".
- A pagina 7 del regolamento d'esercizio, nell'ambito della regolamentazione degli aeromodellisti, le parole "il gestore", devono essere sostituite con "l'esercente".
- A pagina 8 del regolamento d'esercizio, nell'ambito della regolamentazione delle rotte, la frase "pubblicate sull'AIP", deve essere sostituita con la frase "indicate nell'allegato 4 del presente regolamento di esercizio".

3.4 *Orari d'esercizio*

Nelle prese di posizione del 20 e 26 aprile 2021, la SG DDPS ha chiesto un leggero ampliamento degli orari d'esercizio a fini di coordinamento con le attività della scuola piloti militari. In particolare, ha chiesto che, a pagina 5 del regolamento d'esercizio, allegato 2, gli orari in generale siano modificati prevedendo MON – FRI 08'00 - 12'00 / 13'15 - 18'00, invece che 13'30. Inoltre ha domandato che eccezionalmente, e previo accordo, i voli devono essere possibili MON – FRI dalle 07'30. La SG DDPS ha anche chiesto che, a pagina 7 del regolamento d'esercizio, gli orari concernenti i voli acrobatici sopra l'aerodromo siano modificati prevedendo MON – FRI 08'30 - 12'00 / 13'30 - 17'00 invece che 09'00.

Con scritto dell'11 ottobre 2022, il richiedente ha indicato che le modifiche summenzionate potevano essere accettate.

L'UFAC considera le richieste della SG DPPS giustificate e proporzionate e pone i seguenti oneri a carico del richiedente:

- Nell'allegato 2 del regolamento d'esercizio, a pagina 5, "Orari", l'orario dei voli in generale dal lunedì al venerdì deve essere modificato come segue:
MON – FRI (lunedì-venerdì) 8'00 – 12'00 / 13'15 – 18'00 LT.
- Nell'allegato 2 del regolamento di esercizio, a pagina 7, "Limitazioni", l'orario dei voli acrobatici sopra l'aerodromo deve essere modificato come segue:
8'30 – 12'00 / 13'30 – 17'00 LT.

Con scritto del 24 ottobre 2022, l'UFAC ha comunicato al richiedente che, in alcuni punti, gli orari indicati nel regolamento d'esercizio non erano sufficientemente precisi e ha chiesto dove fosse regolata la possibilità di accordare l'eccezione richiesta dalla SG DDPS. Nell'ambito delle osservazioni finali, il richiedente ha apportato le precisazioni richieste. L'UFAC le considera pertinenti e, conformemente ad esse, pone i seguenti oneri a carico del richiedente:

- Nell'allegato 2 del regolamento d'esercizio, a pagina 5, nella parte in cui vengono regolamentate le attività in generale, nella colonna "Giorni", alla frase "Il Capo d'aerodromo può autorizzare voli di aeromobili legati ad attività commerciali di aziende basate a Lodrino" deve essere aggiunto "e voli militari". Deve inoltre, essere aggiunto, nella colonna "Orari", che tale autorizzazione può aver luogo, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria di 30 minuti prima degli orari di esercizio "dalle 7'30 LT", nella pausa di mezzogiorno "12'00-13'30 LT", alla sera "HRH ma non dopo le 22'00 LT". Nella colonna "Giorni", al punto 2. SAT, SUN, HOL, la frase "Voli che non possono essere fatti nei giorni feriali" viene sostituita con "Tutti i voli non contemplati nell'allegato 2 del regolamento d'esercizio". Nella colonna "Orari" deve essere aggiunto in corrispondenza di tale frase "13'30-17'00 LT".
- A pagina 6 del regolamento d'esercizio, le fasce orarie dei droni vengono precisate come segue:
MON – SAT dalle 08'30 alle 11'45 e dalle 13'15 alle 17'00. Dalle 11'45 alle 13'15 solo propulsione elettrica;
SUN – HOL dalle 13'15 alle 17'00.
- A pagina 7 del regolamento d'esercizio, nella parte relativa ai voli di traino, nella colonna "Giorni", a SUN viene aggiunto "HOL".

3.5 Circuiti aeromobili

Nella presa di posizione del 20 aprile 2022, la SG DDPS ha osservato che i circuiti scuola degli aeromobili ad ala fissa ed elicottero si incrociano in diversi punti. L'attività dei circuiti scuola ala fissa militare è data con i circa 2200-2500 movimenti. Nel caso in cui circuiti scuola elicottero aumentassero dalla situazione attuale, diversi potenziali conflitti renderebbero necessaria una gestione in coordinazione dal capo campo designato, non essendovi una gestione coordinata del traffico da parte di una torre di controllo. Questo vale anche nel caso vi fosse l'intenzione di

permettere ulteriori movimenti per aerei scuola ad ala fissa (per esempio scuole di volo civili), visto che vi sono delle nette differenze di velocità e ratei di salita/discesa che rendono impossibile una coordinazione efficace in volo.

Con scritto dell'11 ottobre 2022 il richiedente ha risposto che l'attività di volo militare resterà quella attuale, mentre le indicate attività di volo civili in possibile conflitto (scuola di volo con giri pista) resteranno confinate a quanto previsto e deciso dal Consiglio federale nella ripartizione tipologica (vedasi: Flottenmix del catasto rumori). Il richiedente ha aggiunto che l'assenza di un servizio di sicurezza aerea non causa problemi e ha rilevato come, nell'ultimo decennio di valutazione ed elaborazione del regolamento d'esercizio, questo aspetto non è mai stato evidenziato né dall'UFAC né da altri utenti, né dalle Forze aeree. Il richiedente conclude che la sicurezza aerea sarà garantita già dalla sola separazione giornaliera con attività di volo militari (quando l'attività di volo civile sarà molto ridotta) e quella senza attività di volo militare (dove quelle civili potranno operare nel novero della scheda PSIA Lodrino 2013).

Nella risposta del 17 ottobre 2022, la SG DDPS non ha formulato ulteriori osservazioni.

3.6 *Esigenze specifiche della navigazione aerea*

Dopo diversi scambi con il richiedente, il 14 marzo 2022, l'UFAC ha formulato una presa di posizione in tema di sicurezza delle operazioni di volo, osservando che la procedura di avvicinamento si trova in un terreno estremamente difficile e che la procedura proposta dal richiedente è inadeguata, in quanto richiede un avvicinamento molto ripido, che può portare a situazioni pericolose, soprattutto per i piloti inesperti. Si è quindi proposto di adeguare i circuiti in base alle proposte degli esperti dell'UFAC oppure di chiudere l'aerodromo ai piloti e agli aerei esterni ("R").

Nell'ambito delle osservazioni finali il richiedente si è pronunciato in merito alla seconda opzione. Ha fatto presente che i circuiti erano già stati esaminati nell'ambito della procedura di adozione della scheda PSIA e che, pur se l'aerodromo di Lodrino è finalizzato ai voli della Base aerea militare di Locarno, ai voli degli elicotteri e ai droni, sarebbe auspicabile che possano atterrare, se pur sporadicamente, anche utenti con una valenza economica per la Regione. Il richiedente ha concluso che, nel caso in cui la limitazione sia mantenuta, sarà sua cura precisare con l'UFAC il significato concreto del "Restricted (R)".

La direttiva UFAC del 15 ottobre 2021, AD I-009, I "*Prior Permission Required (PPR) e Restricted (R): Significato e uso delle sigle negli aerodromi*", chiarisce, al par. 3, che con l'indicazione "R" nel Manuale d'informazione aeronautica, un aerodromo dichiara che l'utilizzazione è riservata esclusivamente a una cerchia di utenti ristretta (per es. membri di un club). Diversamente dal caso dell'indicazione PPR, con

l'indicazione R un aerodromo chiarisce sin dall'inizio che è aperto solamente a una cerchia ristretta di utenti, definita nel regolamento d'esercizio. Autorizzazioni per altri utenti (visiting aircraft) possono essere rilasciate solamente in singoli casi, sulla base di una regolamentazione derogatoria che ricade sotto la responsabilità dell'aerodromo (analogamente al PPR). L'indicazione R può essere usata solamente se la cerchia di utenti è limitata nel regolamento d'esercizio.

Considerata la funzione principale di aerodromo aziendale di Lodrino e che, come indicato dal richiedente stesso, questo è principalmente finalizzato ai voli della Base aerea di Locarno, ai voli degli elicotteri e ai droni, riservarne l'utilizzazione a una cerchia ristretta di utenti, con la possibilità di deroghe in singoli casi, come consentito con l'indicazione R, appare proporzionato e giustificato.

Il seguente onere è, pertanto, messo a carico del richiedente:

- Il campo di aviazione è chiuso ai piloti e agli aerei esterni ("R"). Nel regolamento d'esercizio deve essere indicata la cerchia di utenti a cui è riservata l'utilizzazione dell'aerodromo.

3.7 *Esigenze legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio*

Le autorità consultate non hanno messo in evidenza alcun conflitto con la pianificazione del territorio. Si può quindi concludere che il regolamento d'esercizio adempie le esigenze a essa legate.

Le tematiche ambientali sono state esaminate, in particolare, dal Cantone Ticino e dall'UFAM. Quest'ultimo ha osservato che, per non danneggiare il corridoio faunistico d'importanza nazionale "Claro" (TI 15-19), il regolamento d'esercizio dovrebbe specificamente proibire i voli sopra il corridoio all'alba e al tramonto. L'UFAM ha formulato la seguente proposta, chiedendo che sia ripresa come onere a carico del richiedente:

- [5] Nel regolamento d'esercizio il comune di Riviera deve menzionare che i voli sopra il corridoio faunistico "Claro" devono essere evitati all'alba e al tramonto.

Con lettera dell'11 novembre 2022 il richiedente ha affermato che non vengono indicate motivazioni oggettive che permettano di capire questa proibizione. Il richiedente evidenzia una contraddizione nella misura in cui l'UFAC indica che le quote dei circuiti e gli angoli di atterraggio sono troppo alti, e nella presa di posizione dell'UFAM si stabilisce l'opposto. Il richiedente è del parere che questa differenza di vedute debba essere composta all'interno del DATEC.

L'UFAC osserva che non vi è contraddizione tra la richiesta dell'UFAM di non

sorvolare una data zona all'alba e al tramonto, e quella dell'UFAC di adattare i circuiti, in quanto troppo "ripidi", o, come scelto dal richiedente, di chiudere l'aerodromo ai piloti esterni (cfr. par. B.3.6). Indipendentemente dall'altezza del circuito, l'UFAM chiede che, in determinati momenti della giornata, sia evitato il sorvolo del corridoio faunistico come misura di conservazione dello stesso.

In conclusione, l'UFAC ritiene la proposta [5] dell'UFAM giustificata e proporzionata e la riprende come onere nel dispositivo della presente decisione.

3.8 *Definizione delle immissioni foniche consentite e catasto dei rumori*

Ai sensi dell'art. 37a OIF, nella sua decisione concernente la costruzione, la modifica o il risanamento di un impianto, l'autorità esecutiva definisce le immissioni foniche consentite. Per l'aerodromo di Lodrino queste ultime vengono definite in base alla valutazione dell'impatto fonico della EcoControl SA del 2012. Il catasto dei rumori viene allestito su tali basi.

3.9 *Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli (CSLO)*

Nell'esame specifico della navigazione aerea del 21 maggio 2021, l'UFAC ha constatato che la documentazione presentata dal richiedente non contiene proposte per il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli (CSLO) richiesto. Tuttavia, una bozza con relativa valutazione degli ostacoli per il futuro CSLO è stata inviata alla Sezione Aerodromi e ostacoli alla navigazione aerea (SIAP) per e-mail il 22 febbraio 2021 (Piano n° 1 - Variante del 15 febbraio 2021). L'UFAC ha formulato i seguenti oneri:

- Le quote di volo previste nel contro avvicinamento ('3000 ft risp. 1000 m s.l.m.) devono essere indicate nel CSLO. Inoltre, sulla copertina deve essere visualizzato il nuovo *Location Indicator* LSPR al posto del LSML.
- Al più tardi tre mesi dopo l'approvazione del cambiamento d'uso occorrerà presentare all'UFAC, Sezione Aerodromi e ostacoli alla navigazione aerea (SIAP), otto copie del CSLO aggiornato, affinché il nuovo CSLO possa entrare in vigore conformemente all'articolo 62 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) e l'UFAC lo possa inviare ai Comuni interessati.

Gli oneri summenzionati, non contestati dal richiedente nelle osservazioni finali, sono proporzionati e giustificati e vengono ripresi nel dispositivo della presente decisione.

3.10 *Conclusione*

Il regolamento d'esercizio deve essere modificato come indicato. L'UFAC pone, pertanto, il seguente onere a carico del richiedente:

- Il regolamento d'esercizio modificato conformemente agli oneri summenzionati deve essere trasmesso all'UFAC entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione.

Con riserva di detti oneri, il regolamento d'esercizio rispetta le condizioni di cui all'art. 25 OSIA e può essere approvato.

4. Autorizzazione d'esercizio

4.1 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio

Per rilasciare o modificare un'autorizzazione d'esercizio occorre esaminare, ai sensi dell'art. 19 OSIA, che il progetto sia conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA, che il richiedente disponga delle capacità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per mantenere un esercizio conforme al diritto e che il regolamento d'esercizio possa essere approvato.

4.2 Capacità, conoscenze e mezzi

Con il cambiamento d'uso l'ex aerodromo militare di Lodrino e l'eliporto civile della Heli-TV SA verranno riuniti in un unico aerodromo civile, il cui esercente sarà il Comune di Riviera. Quest'ultimo assegnerà la gestione alla Riviera Airport SA.

Nella costituzione del Consiglio di amministrazione della Riviera Airport SA si è tenuto conto delle esperienze specifiche nel settore dell'aviazione. Il Presidente è attivo da dieci anni nel Consiglio di amministrazione di una importante scuola di volo civile del Canton Ticino, un membro del Consiglio di amministrazione è stato pilota di aeromobili (SEP) e direttore della RUAG di Lodrino, l'attuale Sindaco di Riviera ha seguito l'intero processo di elaborazione della scheda PSIA di Lodrino e gli aspetti legati all'elargizione del contributo cantonale all'aerodromo. È stato, inoltre, dato mandato all'ex Delegato cantonale per l'aviazione civile ed ex direttore dell'aeroporto cantonale di Locarno di assicurare la consulenza in materia aeronautica generale fino al 2022.

Il capitale azionario costitutivo della Riviera Airport SA è detenuto al 100% dal Comune di Riviera. Per garantire le basi economiche per sviluppare l'aerodromo il Comune di Riviera ha elargito CHF 940'000.00 per l'acquisizione del diritto di superficie dalla Confederazione, l'acquisto degli stabili e delle infrastrutture preesistenti e la costituzione della società di gestione (Riviera Airport SA). Il Cantone ha elargito CHF 3'000'000.00 per il risanamento e la manutenzione straordinaria degli immobili e l'adeguamento delle infrastrutture dell'aerodromo di Lodrino.

Si può, dunque, concludere che il richiedente possiede le competenze e le

conoscenze necessarie per un esercizio conforme al diritto e dispone dei mezzi necessari per gestire il campo di aviazione.

4.3 *Regolamento d'esercizio approvabile*

Un ulteriore requisito per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio è l'esistenza di un regolamento d'esercizio che possa essere approvato.

Il richiedente ha presentato un nuovo regolamento d'esercizio. Come spiegato precedentemente tale regolamento può essere approvato, fatto salvo il rispetto degli oneri menzionati al paragrafo B.3 Questo requisito è, dunque, soddisfatto.

4.4 *Conclusione*

Le condizioni di cui all'art. 19 OSIA sono soddisfatte. Di conseguenza, con la presente decisione, viene rilasciata al richiedente l'autorizzazione d'esercizio.

5. **Cambiamento d'uso**

Il Comune di Riviera soddisfa i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio. Il regolamento d'esercizio e gli impianti d'aerodromo, esistenti e progettati, possono essere approvati con riserva di alcuni oneri. Di conseguenza, sono soddisfatti i requisiti per la conversione dell'ex aerodromo militare di Lodrino in un campo di aviazione civile.

6. **Emolumenti**

In conformità al principio di accentramento applicabile alle procedure di approvazione dei piani ai sensi della LNA, l'autorità direttiva specifica tutti gli emolumenti relativi alla decisione di approvazione dei piani. In questo modo, può verificare, tenendo conto del principio di equivalenza, se essi sono proporzionati all'importanza e alla complessità della domanda.

6.1 *Confederazione*

Gli emolumenti per l'approvazione dei piani si calcolano in base agli artt. 3, 5 e 49 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11) e sono a carico del richiedente. Conformemente all'art. 13 OEm-UFAC, gli emolumenti per la presente decisione sono riscossi con decisione separata dell'UFAC. Quest'ultima includerà

anche gli emolumenti stabiliti dall'UFAM per la sua presa di posizione del 25 marzo 2022, che ammontano a 3'360 franchi.

Gli emolumenti per la vigilanza sul rispetto degli oneri sono riscossi separatamente.

6.2 *Cantone*

Nelle procedure di approvazione dei piani ai sensi della LNA, l'autorità direttiva (UFAC) consulta le autorità cantonali che svolgono, quindi, un ruolo decisivo nella procedura federale, pur non avendo alcun potere decisionale.

La Repubblica e Cantone Ticino riscuote un emolumento, ai sensi dell'art. 19a della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE), di 3'000 franchi. Questo appare adeguato e viene quindi approvato. La fatturazione al Comune di Riviera sarà effettuata direttamente dal Cantone Ticino al ricevimento della decisione di approvazione dei piani.

7. **Notificazione e comunicazione**

La presente decisione è notificata tramite raccomandata al richiedente. Una copia è inviata per conoscenza alle autorità federali e cantonali interessate.

La presente decisione non è pubblicata né nel FF, né nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

C. Decisione

L'Ufficio federale dell'aviazione civile,

- vista la domanda del Comune di Riviera del 1° marzo 2021,
- in applicazione dell'art. 31 OSIA, in combinato disposto con gli artt. 36b – 36d e 37 – 37h LNA,

decide:

1. Autorizzazione d'esercizio

Si rilascia al Comune di Riviera l'autorizzazione per l'esercizio civile dell'ex aerodromo militare di Lodrino (allegato A).

2. Regolamento d'esercizio

Il regolamento d'esercizio depositato è approvato con riserva dei seguenti oneri:

a)

- L'allegato 2 del regolamento di esercizio deve essere modificato nella parte in cui disciplina "Giorni" e "Orari" dei voli commerciali con elicotteri come segue:
MON – FRI (lunedì-venerdì) dalle 8'00 alle 20'00 LT;
SAT (sabato) dalle 8'00 alle 12'00 LT;
SUN (domenica) e HOL (giorni festivi) chiuso.
Il capo d'aerodromo può autorizzare voli di elicotteri legati ad attività commerciali di aziende basate a Lodrino:
MON – FRI dalle 7'30 alle 8'00 e dalle 20'00 alle 22'00;
SAT dalle 12'00 alle 17'00;
SUN e HOL dalle 8'00 alle 17'00.
Le eccezioni devono essere motivate e iscritte in un registro.
- A pagina 2 del regolamento d'esercizio, le parole "e gestore" devono essere eliminate dall'Art. 1.
- A pagina 3 del regolamento d'esercizio, le parole "e gestore" devono essere eliminate dal titolo dell'Art. 1. Nel testo del medesimo articolo 1 devono essere eliminate le parole "Esercente:" e "Gestore: Riviera Airport SA".
- A pagina 3 del regolamento d'esercizio, nel testo dell'Art 2 lett. a, le parole "dal gestore" devono essere sostituite con "dall'esercente" e la parola "approvato" deve essere sostituita con "autorizzato".
- A pagina 3 del regolamento d'esercizio, nel testo dell'art. 5, la data "1992" deve essere sostituita con "1993".
- A pagina 6 del regolamento d'esercizio, nell'ambito della regolamentazione delle

- eccezioni all'orario di attività dei droni, le parole "Il gestore", devono essere sostituite con "L'esercente".
- A pagina 7 del regolamento d'esercizio, nell'ambito della regolamentazione dei giorni di chiusura, le parole "Il gestore", devono essere sostituite con "L'esercente".
 - A pagina 7 del regolamento d'esercizio, nell'ambito della regolamentazione degli aeromodellisti, le parole "il gestore", devono essere sostituite con "l'esercente".
 - A pagina 8 del regolamento d'esercizio, nell'ambito della regolamentazione delle rotte, la frase "pubblicate sull'AIP", deve essere sostituita con la frase "indicate nell'allegato 4 del presente regolamento d'esercizio".
 - Nell'allegato 2 del regolamento d'esercizio, a pagina 5, "Orari", l'orario dei voli in generale dal lunedì al venerdì deve essere modificato come segue:
MON – FRI (lunedì-venerdì) 8'00 – 12'00 / 13'15 – 18'00 LT.
 - Nell'allegato 2 del regolamento d'esercizio, a pagina 7, "Limitazioni", l'orario dei voli acrobatici sopra l'aerodromo deve essere modificato come segue:
8'30 – 12'00 / 13'30 – 17'00 LT.
 - Nell'allegato 2 del regolamento d'esercizio, a pagina 5, nella parte in cui vengono regolamentate le attività in generale, nella colonna "Giorni", alla frase "Il Capo d'aerodromo può autorizzare voli di aeromobili legati ad attività commerciali di aziende basate a Lodrino" deve essere aggiunto "e voli militari". Deve inoltre, essere aggiunto, nella colonna "Orari", che tale autorizzazione può aver luogo, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria di 30 minuti prima degli orari di esercizio "dalle 7'30 LT", nella pausa di mezzogiorno "12'00-13'30 LT", alla sera "HRH ma non dopo le 22'00 LT". Nella colonna "Giorni", al punto 2. SAT, SUN, HOL, la frase "Voli che non possono essere fatti nei giorni feriali" viene sostituita con "Tutti i voli non contemplati nell'allegato 2 del regolamento di esercizio". Nella colonna "Orari" deve essere aggiunto in corrispondenza di tale frase "13'30-17'00 LT".
 - A pagina 6 del regolamento di esercizio, le fasce orarie dei droni vengono precisate come segue:
MON – SAT dalle 08'30 alle 11'45 e dalle 13'15 alle 17'00. Dalle 11'45 alle 13'15 (solo propulsione elettrica);
SUN – HOL dalle 13'15 alle 17'00.
 - A pagina 7 del regolamento di esercizio, nella parte relativa ai voli di traino, nella colonna "Giorni", a SUN viene aggiunto "HOL".
 - Il campo di aviazione è chiuso ai piloti e agli aerei esterni ("R"). Nel regolamento d'esercizio deve, pertanto, essere indicata la cerchia di utenti a cui è riservata l'utilizzazione dell'aerodromo.
 - [5] Nel regolamento d'esercizio il comune di Riviera deve menzionare che i voli sopra il corridoio faunistico "Claro" devono essere evitati all'alba e al tramonto.
- b)
- Il regolamento d'esercizio modificato conformemente agli oneri summenzionati deve essere trasmesso all'UFAC entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della

presente decisione.

3. Approvazione dei piani

a. Oggetto

Con riserva degli oneri elencati al par. 6 è approvato il cambiamento d'uso delle costruzioni e impianti esistenti seguenti (base: documento Schede degli edifici oggetto della domanda di cambiamento d'uso, dicembre 2020):

- Torre di controllo (edificio 197 D);
- Hangar 3 (edificio 197 F) con annesso coperto e aperto sui lati (edificio 197 G);
- Edificio 197 H;
- Ex magazzino munizioni (edificio 197 I);
- Piazza di prova velivoli (edificio 197 L);
- Hangar 4 (edificio 197 M);
- Ex magazzino munizioni (edificio 197 S)
- Altre superfici sul fondo 197 di cui pista, rollstrasse, piazzali;
- Deposito (edificio 3151 A) e pensilina (edificio 3151 B);
- Hangar 2 (edificio 3473 A) e edificio 3473 B;
- Edificio 3473 C;
- Deposito (edificio 3473 D);
- Officina (edificio 3473 E);
- Deposito, fondo 3473;
- Hangar 1 (edificio 3473 F) con annesso coperto e aperto sui lati (edificio 3473 G);
- Pergola (edificio 3473 H) e mensa (edificio 3473 I);
- Altre superfici del fondo 3473;
- Ex bunker militare (edificio 3474 A);
- Ex bunker militare (edificio 3474 B);
- Altre superfici del fondo 3474;
- Autorimessa (edificio 3543 A);
- Altre superfici del fondo 3543.

Con riserva degli oneri elencati al par. 6 è approvata la costruzione dei seguenti impianti:

- ampliamento dell'infrastruttura logistica della Heli-TV;
- due edifici di servizio provvisori.

b. Ubicazione

Campo d'aviazione di Lodrino, perimetro del campo d'aviazione secondo la scheda oggetto del PSIA del 20 novembre 2013.

c. Documenti approvati

- Richiesta di autorizzazione per la gestione dell'aerodromo civile di Lodrino, di cambiamento d'uso da militare a civile delle infrastrutture DDPS e RUAG Real Estate AG, di ampliamento dell'infrastruttura della Heli-TV SA e di alcune edificazioni di servizio, dicembre 2020;
- Rapporto esplicativo del cambiamento d'uso da militare a civile delle infrastrutture DDPS e RUAG Real Estate AG, dell'ampliamento della Heli-TV SA e di alcune edificazioni di servizio, dicembre 2020;
- Rapporto esplicativo per la gestione del nuovo aerodromo civile, dicembre 2020;
- Matrice di rilevanza, dicembre 2020;
- Valutazione dell'impatto fonico, EcoControl SA, marzo 2012;
- Piano con le curve di rumore, EcoControl SA, scala 1:5'000, 2 dicembre 2011;
- Calcolo emissioni gassose in atmosfera, EcoControl SA, giugno 2020;
- Armasuisse Immobili, Aeroporto Lodrino, Interventi PGS, Relazione tecnica, Progetto definitivo, Sciarini SA, non datato;
- Aeroporto Lodrino, Interventi urgenti PGS, Piano generale, Sciarini SA, scala 1:2'000, 20 settembre 2013;
- Schede degli edifici oggetto della domanda di cambiamento d'uso, dicembre 2020;
- Area aeroportuale, Rilievo delle edificazioni, scala 1:2'000, dicembre 2020;
- Area aeroportuale, Rilievo edifici e infrastrutture oggetto della domanda di cambiamento d'uso, scala 1:2'000, dicembre 2020;
- Estratto del catasto dei siti inquinati, sito inquinato n° 705a19, fondo n° 3151 RFD Riviera-Lodrino, 20 aprile 2020;
- Estratto del catasto dei siti inquinati, sito inquinato n° 705a30, fondo n° 3473 RFD Riviera-Lodrino, 20 aprile 2020;
- Lettera dell'ufficio dell'ispettorato del lavoro della Repubblica e Cantone Ticino concernente la visita del 30 aprile 2020 all'aeroporto di Lodrino, 18 maggio 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Bunker 3, mappale 3474, subalterno 3474B, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Bunker 4, mappale 3474, subalterno 3474A, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Edificio della mensa aziendale della RUAG, mappale 3473, subalterni 3473H e 3473I, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Hangar 1 – Officina e tettoia di deposito, mappale 3473, subalterni 3473F e 3473G, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Capannone con i laboratori della RUAG, mappale 3473, subalterno 3473E, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di

- Lodrino, Stabile con ufficio della sicurezza, locale riscaldamento e spogliatoi, mappale 3473, subalterno 3473C, 5 giugno 2020;
- Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Officina e uffici RUAG, mappale 3473, subalterni 3473A e 3473B, 5 giugno 2020;
 - Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Hangar comunale, mappale 3151, subalterno 3151C, 5 giugno 2020;
 - Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Magazzini comunali, mappale 3151, subalterni 3151A e 3151B, 5 giugno 2020;
 - Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Hangar 4, mappale 197, subalterno 197M, 5 giugno 2020;
 - Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Centro d'istruzione con sala riunioni, mappale 197, subalterno 197H, 5 giugno 2020;
 - Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Edificio di deposito e rimessa, mappale 197, subalterni 197F e 197G, 5 giugno 2020;
 - Analisi del rischio residuo d'incendio per le persone, Ex aeroporto militare di Lodrino, Edificio ex torre di controllo, mappale 197, subalterno 197D, 5 giugno 2020;
 - Area aeroportuale, Segnaletica orizzontale, scala 1:2'000, 9 dicembre 2020;
 - Area aeroportuale, Segnaletica orizzontale, scala 1:1'000, 9 dicembre 2020;
 - Formulario "Domanda di costruzione" per il nuovo capannone per deposito elicotteri, Heli-TV SA, 19 maggio 2017;
 - Modulo "Caratteristiche dell'edificio", non datato;
 - Carta geografica, scala 1:25'000, 28 aprile 2017;
 - Estratto del registro fondiario, Riviera (Lodrino), scala 1:1'000, 26 aprile 2017;
 - Planimetria, scala 1:1'000, non datata;
 - Relazione tecnica "Nuovo hangar per elicotteri. Heli-TV SA", 2 giugno 2017;
 - Formulario "Concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere", non datato;
 - Incarto energia, 19 maggio 2017;
 - Formulario "Verifica energetica. Isolamento termico. Esigenze puntuali", EN-2a, 19 maggio 2017;
 - Formulario "Relazione tecnica smaltimento e trattamento delle acque", non datato;
 - Attestato di conformità del progetto alle norme e direttive antincendio, Nuovo capannone «hangar» per deposito elicotteri, 26 maggio 2017;
 - Nuovo hangar per elicotteri, piano "Facciate", n° 001, scala 1:100, 12 maggio 2017;
 - Nuovo hangar per elicotteri, piano "Pianta e sezioni", n° 002, scala 1:100, 12 maggio 2017;
 - Nuovo hangar per elicotteri, piano "Smaltimento acque", n° 003, scala 1:250, 12 maggio 2017;

- Nuovo hangar per elicotteri, piano “Canalizzazioni”, n° 004, scala 1:100, 12 maggio 2017;
- Domanda di costruzione edifici provvisori, dicembre 2020, con i seguenti allegati:
 - Relazione architettonica;
 - Carta geografica, scala 1:25'000, 9 settembre 2020;
 - Attestato di conformità progettuale antincendio in forma breve, visto il 12 ottobre 2020;
 - Piano “Aerodromo Lodrino, edifici provvisori. Piano terreno”, scala 1:100, 18 agosto 2020;
 - Piano “Aerodromo di Lodrino, edifici provvisori. 1° piano”, scala 1:100, 18 agosto 2020;
 - Piano “Aerodromo di Lodrino, edifici provvisori. Viste e sezione”, scala 1:100, 18 agosto 2020;
- Piano “Aerodromo di Lodrino, edifici provvisori. Acque luride e H₂O”, scala 1:200, 18 agosto 2020;
- Estratto dal registro fondiario definitivo, Ufficio dei registri del distretto di Riviera, fondo n° 197 del Comune di Riviera-Lodrino, 17 marzo 2021;
- Estratto dal registro fondiario definitivo, Ufficio dei registri del distretto di Riviera, fondo n° 3543 del Comune di Riviera-Lodrino, 17 marzo 2021;
- Estratto dal registro fondiario definitivo, Ufficio dei registri del distretto di Riviera, fondo n° 5265 del Comune di Riviera-Lodrino, 17 marzo 2021.
- Rapporto sugli impianti esistenti, Rigozzi Engineering SA, 14 agosto 2021;
- Studio fonico, Campo d'aviazione di Lodrino, cambiamento d'uso da militare a civile e nuove edificazioni di servizio, EcoControl SA, settembre 2021;
- Piano di misure di compensazione ecologica, Relazione tecnica, EcoEng SA, 31 maggio 2021;
- Rilievi deposito liquidi nocivi per le acque, Bonalumi Ferrari Partner SA, 26 luglio 2021;
- Rapporto; Aeroporto di Lodrino – Chiarimenti procedura per area rifornimento carburante e lavaggio, Bonalumi Ferrari Partner SA, 27 luglio 2021;
- Piano “FASE 1. Nuova area lavaggio e rifornimento. Planimetria”, n° 001C, scala 1:200, 2 novembre 2021;
- Piano “FASE 1. Fossa infiltrazione. Pianta. Sezione”, n° 004B, 2 novembre 2021;
- Piano “Planimetria area di cantiere. Fasi di lavoro”, n° 007A, scala 1:500, 3 novembre 2021;
- Relazione tecnica: Aeroporto di Lodrino – Canalizzazioni edifici provvisori, Bonalumi Ferrari Partner SA, 27 luglio 2021;
- Piano “Canalizzazioni Edifici provvisori. Planimetria”, n° 006A, scala 1:200, 28 luglio 2021;
- Piano “Smaltimento esistente acque meteoriche. Planimetria”, n° 002A, scala 1:2'500, 21 luglio 2021;
- Piano “Piano smaltimento acque meteoriche. Planimetria”, n° 002A, scala 1:1'000, 21 luglio 2021;

- Piano “Canalizzazioni esistenti. Nord. Planimetria”, n° 003A, scala 1:500, 21 luglio 2021;
- Piano “Canalizzazioni esistenti. Sud. Planimetria”, n° 004A, scala 1:500, 21 luglio 2021;
- Piano “Canalizzazioni esistente, n° 004, scala 1:100, 17 ottobre 2021;
- Piano “Canaliz. nuovo progetto”, n° 004, scala 1:100, 17 ottobre 2021.
- indicazione dei punti di annuncio su carta geografica, scala 1:100'000, 24 marzo 2022.

4. Compensazione ecologica

Il piano delle misure di compensazione ecologica è approvato con riserva degli oneri elencati al par. 6.3.1.

5. Definizione delle immissioni foniche consentite

Le immissioni foniche consentite ai sensi dell'art. 37a OIF vengono definite, per l'aerodromo di Lodrino, secondo la valutazione dell'impatto fonico della EcoControl SA del 2012.

6. Oneri

Gli oneri formulati qui di seguito devono essere rispettati.

6.1 Esigenze specifiche della navigazione aerea

6.1.1 Condizioni di pendenza della pista

- Le pendenze longitudinali e trasversali della pista devono essere rilevate e indicate nel piano 19_1907 Segnaletica, 1:2000. Se le attuali pendenze non dovessero soddisfare i requisiti, occorrerà definire misure appropriate, da sottoporre all'UFAC per verifica e approvazione prima di dare inizio alle regolari operazioni di volo civile.

6.1.2 Condizioni di pendenza delle aree di movimento

- Le pendenze del piazzale devono essere rilevate e indicate nel piano 19_1907 Segnaletica, 1:2000. Se le attuali pendenze sulle aree di movimento non dovessero soddisfare i requisiti, occorrerà definire misure appropriate da sottoporre all'UFAC per verifica e approvazione prima di dare inizio alle regolari operazioni di volo civile.

6.1.3 Distanze minime sulle aree di movimento

- Al più tardi sei settimane dopo l'approvazione del cambiamento d'uso, occorrerà presentare un piano delle marcature aggiornato all'UFAC per verifica e approvazione.

6.1.4 Piazzale della società Heli-TV

- Al più tardi sei settimane dopo l'approvazione del cambiamento d'uso occorrerà presentare un piano delle marcature aggiornato all'UFAC per verifica e approvazione.

6.1.5 Manica a vento

- Al più tardi sei settimane dopo l'approvazione del cambiamento d'uso, occorrerà presentare un piano per l'ubicazione della manica o delle maniche a vento all'UFAC per verifica e approvazione.

6.1.6 Area dei segnali

- Al più tardi sei settimane dopo l'approvazione del cambiamento d'uso occorrerà presentare un piano per l'organizzazione dell'area dei segnali all'UFAC per verifica e approvazione.

6.1.7 Impianti di rifornimento

- Gli impianti di rifornimento devono essere utilizzati nel rispetto costante dei requisiti definiti per la procedura di rifornimento nonché la manutenzione e i controlli nella direttiva AD I-007 «Impianti per il carburante e operazioni di rifornimento negli aerodromi».

6.1.8 Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli (CSLO)

- Le quote di volo previste nel contro avvicinamento (3000 ft risp. 1000 m s.l.m.) devono essere indicate nel CSLO. Inoltre, sulla copertina deve essere visualizzato il nuovo *Location Indicator* LSPR al posto del LSML.
- Al più tardi tre mesi dopo l'approvazione del cambiamento d'uso occorrerà presentare all'UFAC, Sezione Aerodromi e ostacoli alla navigazione aerea (SIAP), otto copie del CSLO aggiornato, affinché il nuovo CSLO possa entrare in vigore conformemente all'articolo 62 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) e l'UFAC lo possa inviare ai Comuni interessati.

6.1.9 Pubblicazioni aeronautiche

- L'elaborazione delle pubblicazioni deve essere disposta immediatamente dopo l'approvazione del cambiamento d'uso, in modo che trascorra il minor tempo possibile tra il cambiamento d'uso e la data di pubblicazione. Le scadenze per la presentazione delle pubblicazioni aeronautiche (*originator deadline*) devono essere rispettate.
- Tutte le modifiche o limitazioni all'esercizio temporanee, dovute ad esempio al cantiere o ai lavori di marcatura devono essere pubblicate in tempo utile tramite NOTAM (notifica almeno tre giorni lavorativi prima della data d'inizio a UFAC-LIFS).

6.1.10 Capo d'aerodromo

- Al più tardi sei settimane dopo l'approvazione del cambiamento d'uso occorrerà confermare l'attuale capo d'aerodromo di Lodrino oppure proporre all'UFAC un nuovo nominativo.

6.2 Esigenze tecniche

- 2. Ampliamento dell'infrastruttura logistica della Heli-TV SA e realizzazione di alcune edificazioni di servizio.
In questo punto si applica: in azienda è consentito introdurre solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. I relativi requisiti sono concretizzati nella direttiva CFSL 6512 "Attrezzature di lavoro". Le attrezzature di lavoro devono essere conformi all'attuale stato delle conoscenze e della tecnica. Se sono stati disposti dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, questi devono essere rispettati, soprattutto se riguardano le macchine (si veda l'art. 2 cpv. 1 OMacch).
Si rimanda inoltre alla pubblicazione Suva 66084 "Attrezzature di lavoro: la sicurezza parte dall'acquisto".
Le dichiarazioni di conformità delle singole macchine o i documenti comprovanti la sicurezza dell'intero impianto devono essere disponibili per essere consegnati in qualsiasi momento agli organi d'esecuzione che ne facciano richiesta. La documentazione deve indicare le disposizioni e le norme osservate o le valutazioni dei rischi sulle quali si basano.
- 3. Le esigenze concernenti l'edificio dell'hangar 1. Tutte le esigenze che abbia.mo comunicato all'architetto Stefano Martinelli nel Preavviso sull'approvazione dei piani del 4 febbraio 2021 (allegato).

6.3 Protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio

6.3.1 Piano delle misure di compensazione ecologica

Oneri dell'UFAM:

- [1n] Il comune di Riviera, prima della finalizzazione del cambiamento d'uso dell'aerodromo, deve trasmettere all'UFAC, all'attenzione dell'UFAM per valutazione, una lettera che confermi che attuerà le misure di compensazione del «Piano delle misure di compensazione ecologica (PCE)» in qualità di futuro gestore dell'aerodromo.
- [2] Il comune di Riviera deve trasmettere i risultati riguardanti il controllo di qualità delle superfici di compensazione ecologica, che deve essere effettuato 5 anni dopo il cambiamento d'uso dell'aerodromo, all'UFAC all'attenzione dell'UFAM. Nel caso in cui la qualità dovesse risultare insufficiente si dovranno prendere misure correttive.

Onere della SG DDPS:

- L'altezza delle piante deve essere regolata in modo da permettere sempre un avvicinamento e decollo in piena sicurezza.

6.3.2 Protezione e smaltimento delle acque

Oneri del Cantone Ticino:

- 3. Smaltimento acque nuova area lavaggio: le acque residuali, prima di essere scaricate nella canalizzazione acque luride, devono seguire la seguente via di smaltimento: dissabbiatore, separatore idrocarburi. Visto che l'area è scoperta le acque meteoriche dovranno essere convogliate nella nuova fossa d'infiltrazione tramite una valvola deviatrice automatica. La valvola deviatrice automatica dovrà essere commutata automaticamente quando viene azionata l'idropulitrice.
- 4. Smaltimento acque nuova area rifornimento carburante: le acque durante il rifornimento, prima di essere scaricate nella canalizzazione acque luride, devono seguire la seguente via di smaltimento: dissabbiatore, separatore idrocarburi. Visto che l'area è scoperta le acque meteoriche dovranno essere convogliate nella nuova fossa d'infiltrazione tramite una valvola deviatrice automatica previo trattamento con un separatore idrocarburi con filtro a caolescenza con chiusura automatica. La valvola deviatrice automatica dovrà essere commutata automaticamente quando viene azionata la pompa erogatrice. Quando il carburante viene trasferito all'interno del serbatoio di trasbordo la valvola deviatrice automatica dovrà essere commutata verso la canalizzazione, in alternativa, la valvola potrà essere aperta in direzione del separatore idrocarburi con filtro a caolescenza con chiusura automatica con scarico nella nuova vasca interrata da 16 m³.
- 5. Impianto di distribuzione carburante: il camion cisterna e il serbatoio da trasporto (Vabra) dovranno essere posizionati all'interno dell'area resistente agli

idrocarburi e allacciata alla vasca di recupera di 16 m³.

All'interno della vasca di recupero si dovrà installare una sonda rilevatrice di liquidi che in caso di presenza di liquidi fornisca un allarme ottico e sonoro.

- 6. Depositi di liquidi nocivi alle acque: tutti i contenitori di liquidi nocivi alle acque devono essere inseriti in vasche di contenimento. In particolare devono essere previste delle vasche di contenimento con una capacità corrispondente al volume utile del recipiente più grande, per tutti quei contenitori di capacità superiore ai 20 litri.

I contenitori di liquidi nocivi che superano la capacità di 450 litri devono essere omologati con certificato d'esame rilasciato dall'Associazione Specialista Ispezioni Tecniche (ASIT) di Wallisellen (www.svti.ch).

- 7. Nuovo hangar elicotteri: il nuovo hangar elicotteri deve essere dotato di una pavimentazione stagna e senza scarichi.

Il detentore dell'impianto deve notificare all'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI) (dt-spaas@ti.ch) l'entrata in funzione delle installazioni in modo da poter verificare l'opera eseguita.

- 8. A fine lavori: il detentore dell'impianto deve notificare all'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI) (via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona) l'entrata in funzione delle installazioni in modo da poter verificare le opere eseguite.
- 9. Se il cemento per l'esecuzione dell'opera viene prodotto sul cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere devono essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione.

6.3.3 Gestione dei rifiuti e siti inquinati

Oneri del Cantone Ticino:

- 10. Il concetto di smaltimento aggiornato deve essere sottoposto all'autorità per approvazione.
- 11. L'esecuzione dei controlli OPSR dovrà essere affidata a uno studio ambientale specializzato e gli stessi saranno da notificare alla SPAAS (Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona).

Oneri dell'UFAM:

- [10] Prima dell'inizio dei lavori, il comune di Riviera deve prevedere dei canali di valorizzazione per l'humus e gli altri materiali risultanti dai lavori previsti. Le filiere scelte per il riciclaggio e la valorizzazione dei rifiuti devono essere descritti nel piano di gestione dei rifiuti. Questo concetto sarà presentato all'autorità cantonale specializzata per approvazione.

6.3.4 Pericoli naturali

Oneri del Cantone Ticino:

- 13. Per il nuovo hangar, edificio e impiantistica devono essere protetti dai danni

dell'acqua fino a una quota di 258.16 m s.l.m. Chiediamo che vengano adottati provvedimenti tecnico-costruttivi o misure mobili di protezione (saracinesche mobili presso gli accessi) per evitare danni in caso di evento alluvionale.

- 14. Nel caso specifico chiediamo che almeno l'impiantistica vulnerabile all'acqua venga montata ad una quota di almeno 258.16 m s.l.m., oppure che vengano predisposte saracinesche mobili di protezione agli accessi fino alle medesime quote.

Inoltre invitiamo il progettista a verificare le raccomandazioni descritte nei seguenti siti internet.

- <https://www.protection-dangers-naturels.ch> (in francese), oppure:
- <https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch> (in tedesco).

6.3.5 Aria

Onere dell'UFAM:

- [11] I gas di scarico degli impianti a combustione e degli impianti industriali e artigianali devono essere espulsi in conformità con l'art. 6 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) e l'aiuto all'esecuzione relativo all'altezza minima dei camini sopra i tetti (UFAM, 2018).

6.4 Esigenze tecniche cantonali

- 12. Prima della messa in esercizio dei locali deve essere chiesto il collaudo all'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità, a norma dell'art. 38a) della Legge sanitaria.

6.5 Altre esigenze

- Per l'esercizio di questo tipo di impianto devono essere rispettate le norme e le raccomandazioni per gli aerodromi dell'Organizzazione Internazionale dell'aviazione civile (ICAO).
- I progetti di costruzione saranno realizzati conformemente ai piani approvati.
- L'Ufficio delle domande di costruzione della Repubblica e Cantone Ticino dovrà essere informato di ogni minima modifica dei progetti. Eventuali modifiche più importanti dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'UFAC.
- L'inizio e la fine dei lavori devono essere annunciati alla sezione Piano settoriale e impianti dell'UFAC e all'autorità cantonale competente 10 giorni prima dell'inizio e 10 giorni dopo la fine dei lavori.
- Conformemente all'art. 3b OSIA, l'UFAC assicura la sorveglianza delle esigenze specifiche dell'aviazione. Il rispetto e l'applicazione delle esigenze cantonali e comunali saranno verificati dalle istanze cantonali interessate. Se del caso, queste ultime applicheranno le proprie tasse e tariffe in vigore.
- In caso di divergenze tra i servizi responsabili e il richiedente, deve essere informato l'UFAC, che decide in merito.

- Le costruzioni provvisorie autorizzate con la presente decisione, devono essere rimosse al più tardi entro due anni dal passaggio in giudicato della decisione stessa. Se fosse necessaria una proroga, l'esercente dovrà notificarlo per tempo all'UFAC e produrre la documentazione necessaria per una ordinaria approvazione dei piani.

7. Emolumenti

Gli emolumenti per la presente decisione sono calcolati in funzione del tempo impiegato e fissati in una decisione separata dell'UFAC. Gli emolumenti, compreso quello di 3'360 franchi fissato dall'UFAM, sono a carico del richiedente.

L'emolumento della Repubblica e Cantone Ticino, pari a 3'000 franchi, è approvato. La fatturazione al Comune di Riviera sarà effettuata direttamente dal Cantone Ticino al ricevimento della decisione di approvazione dei piani.

Gli emolumenti per la vigilanza sul rispetto degli oneri sono riscossi separatamente.

8. Notificazione

La presente decisione è notificata per posta raccomandata a:

- Comune di Riviera, Municipio, Piazza Grande 1, 6703 Osogna (con i piani e gli allegati).

La presente decisione è comunicata per conoscenza a:

- Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Sezione EIA e organizzazione del territorio, 3003 Berna (per posta elettronica);
- Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Ispettorato federale del lavoro, 3003 Berna;
- Ufficio federale delle strade (USTRA), Divisione infrastruttura stradale Est, Sostegno tecnico F4/F5, 3003 Berna;
- Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS), Territorio e ambiente, 3003 Berna;
- Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona;
- RUAG Real Estate AG, Stauffacherstrasse 65, 3000 Berna 22;
- Riviera Airport SA, c/o Comune di Riviera, 6703 Osogna;
- Heli-TV SA, Centro aeronautico, 6527 Lodrino;
- DDPS armasuisse Immobili, Guisanplatz 1, 3003 Berna;
- Forze aeree, Base aerea Locarno, 6595 Riazzino.

Ufficio federale dell'aviazione civile

Francine Zimmermann
Vicedirettrice

Raffaella Di Iorio, giurista
Sezione piano settoriale e impianti

Allegati

- Allegato A: Autorizzazione d'esercizio per il campo d'aviazione di Lodrino
- Allegato B: Esame specifico della navigazione aerea del 21 maggio 2021
- Allegato C: Presa di posizione della SECO del 13 aprile 2021.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione, entro 30 giorni dalla notifica, può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti in caso di notifica e dal giorno successivo alla pubblicazione in un foglio ufficiale in caso di pubblicazione.

L'atto di ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente, come pure la procura di un eventuale rappresentante.